

8.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
<p>AGOSTINACCHIO: Per consentire agli operatori della scuola di svolgere il proprio mandato elettorale (4-00464) (risponde SCÀLFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).</p>	135	<p>BOCCHI: Per la definizione della pratica della pensione di reversibilità a favore di Luigia Gardini in Mori, residente a Parma (4-00682) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	138
<p>ALOI: Sui motivi del ritardo nell'assunzione dei vincitori di un concorso a cinque posti di capostazione espletato nel novembre 1982 per il compartimento di Reggio Calabria (4-00635) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).</p>	136	<p>BOCCHI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Mario Cavazzini residente a Viarolo di Golese (Parma) (4-00683) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	139
<p>BADESI POLVERINI: Sulla richiesta del progetto di sperimentazione presentata dall'istituto magistrale statale Teresa Ciceri di Como (4-00696) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	136	<p>BOCCHI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Maria Cavalieri vedova Schiappa residente a Terenzo (Parma) (4-00684) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	139
<p>BATTISTUZZI: Per l'adozione di iniziative volte a far sì che gli stranieri raggiunti da foglio di via obbligatorio ottemperino agli obblighi connessi (4-00314) (risponde SCÀLFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).</p>	137	<p>BOSI MARAMOTTI: Sull'autorizzazione ad effettuare un solo corso sperimentale a indirizzo linguistico presso il liceo classico E. Torricelli di Faenza (Ravenna) (4-00512) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	140

	PAG.		PAG.
CAFARELLI: Per l'adozione di provvedimenti volti ad accelerare la costruzione di una struttura carceraria per minori a Foggia (4-00753) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	140	DEL DONNO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Maria Vacca, vedova del militare Francesco Di Ridolfo, di Bari (4-00606) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	144
CALAMIDA: Per un intervento del Governo a favore delle zone industriali del nord, anche a seguito dei recenti incidenti avvenuti a Verbania (Novara) (4-00648) (risponde SCÀLFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	141	DIGNANI GRIMALDI: Sulla chiusura della scuola media speciale per ciechi di Sassari (4-00326) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	145
CANNELONGA: Sulla mancata concessione del premio di operosità spettante alla dottoressa Amalia Cassano, già medico dell'ONMI di San Severo (Foggia) (4-00165) (risponde MANFREDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	142	FACCHETTI: Per sapere se risponda a verità la notizia della mancata attuazione dei provvedimenti legislativi disposti a favore degli invalidi civili (4-00764) (risponde SCÀLFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	146
CARLOTTO: Per un provvedimento legislativo che integri la legge 9 ottobre 1971, n. 824, in merito agli oneri finanziari combattentistici a carico dei comuni e degli enti locali (4-01081) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	142	FIORI: Sul mancato adeguamento da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, delle detrazioni IRPEF sulle pensioni del personale del settore pubblico ai nuovi parametri disposti dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (4-00554) (risponde MANFREDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	147
COLONI: Sugli intendimenti del Governo in merito all'aumento dell'organico dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (4-00612) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	143	FITTANTE: Sulla decisione della Commissione regionale di controllo di Catanzaro di annullare le delibere di elezione del sindaco e della giunta del comune di Filadelfia (4-00333) (risponde SCÀLFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	147
CRIPPA: Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi della azienda elettromeccanica Magrini Galileo CGS (4-00571) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	143	FRANCHI FRANCO: Per il riconoscimento, ai fini della liquidazione, degli anni di servizio prestato dal professor Icilio Pardini di Livorno, dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1943 (4-00263) (risponde SCÀLFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	148
DEL DONNO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Vito Scavo di Capurso (Bari) (4-00380) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	144	LODI FAUSTINI FUSTINI: Per l'estensione dell'adeguamento trimestrale al costo della vita agli assegni vi-	

	PAG.		PAG.
talizi percepiti dai perseguitati politici (4-00170) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	149	zione di sigarette <i>Nazionali</i> (4-00259) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle Finanze</i>).	156
MEMMI: Per la perequazione tariffaria tra l'aeroporto di Brindisi e quello di Bari (4-00321) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	149	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di determinazione concessiva relativa a Raffaele Chiaro, residente a Varese (4-00641) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	156
MONTANARI FORNARI: Provvedimenti per ovviare alla carenza di personale infermieristico e medico presso l'ospedale provinciale di Piacenza e presso l'ospedale zonale di Bobbio (4-00272) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>).	150	PELLEGATTA: Per sollecitare il rafforzamento dell'organico del commissariato di pubblica sicurezza di Busto Arsizio (Varese) (4-01006) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	157
ORSINI GIANFRANCO: Sull'atteggiamento del Governo in relazione al problema del rimborso, da parte del comune di Longarone (Belluno), delle anticipazioni ricevute dal fondo di solidarietà in occasione della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (4-00544) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	152	PICANO: Sull'opportunità di incrementare l'organico del pubblico registro automobilistico per accelerare lo espletamento delle pratiche di sua competenza (4-00937) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>).	158
PAGANELLI: Sui motivi per i quali la disposizione ministeriale che modificava alcune norme relative alla esenzione dalle prove scritte degli esami di maturità per i non vedenti non è stata resa nota con la dovuta tempestività (4-00362) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	153	PIRO: Sulla mancata istituzione delle previste sezioni del corso sperimentale linguistico al liceo Torricelli di Faenza (Ravenna) (4-00478) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	158
PAGANELLI: Sull'opportunità di una revisione del canone relativo ai locali che ospitano il distacco dei vigili del fuoco volontari di Dogliani (Cuneo) (4-01080) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	154	PRETI: Per l'espulsione dall'Italia di tutti i clandestini indesiderabili (4-00506) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	159
PARLATO: Sulla decisione della Guardia di finanza di sopprimere la brigata di finanzieri di stanza a Castelvolturno (Napoli) (4-00254) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	155	RALLO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per sanare la situazione discriminatoria venutasi a creare per la definizione della decorrenza del trattamento economico dei professori di ruolo universitari passati alla fascia degli associati (4-00357) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	160
PARLATO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad aumentare la produ-		RONCHI: Per l'equiparazione del trattamento pensionistico dei mutilati ed invalidi per causa di servizio militare a quello percepito dagli invalidi di guerra (4-01358) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	161

PAG.	PAG.
RONZANI: Per la sollecita nomina del presidente della Cassa di risparmio di Biella (Vercelli) (4-00703) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	to alle spese per bollettini propagandistici (4-00590) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 166
SEPPIA: Sulla mancata inclusione del settore estrattivo delle pirite nei benefici finanziari previsti dalla legge n. 752 del 1982 (4-00952) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	TASSI: Sui motivi che ostacolano la concessione della pensione di guerra in favore di Luisa Battaglia di Piacenza (4-00591) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 167
SERVELLO: Per la definizione della pratica di riversibilità della pensione di guerra in favore di Annunziata Sordi di Milano (4-00071) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	TASSI: Sull'incarico dato dalla amministrazione provinciale di Piacenza alla ragioniera Giulia Rossi in qualità di libero professionista per lo svolgimento di pratiche amministrative, incarico che poteva essere espletato da impiegati dell'amministrazione stessa (4-00595) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 167
SOSPURI: Per la definizione della pratica di riversibilità relativa alla pensione di guerra intestata a Palma De Rosa, residente a Pratola Peligna (L'Aquila) (4-00748) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	TASSI: Per la definizione della pratica di liquidazione dell'indennità <i>una tantum</i> relativa a Maria Dodi, ex dipendente del comune di Piacenza (4-00943) (risponde MANFREDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 168
TASSI: Sulle iniziative che si intendono assumere affinché anche le banche emiliane diano il congedo straordinario per malattia e retribuito ai dipendenti bisognevoli di cure termali (4-00486) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	TREMAGLIA: Sull'attività del gruppo comunista Diplomazia '80 all'interno del Ministero degli esteri (4-00012) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 168
TASSI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Gaetano Sala, residente a Rottofreno San Nicolò (Piacenza) (4-00488) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	TREMAGLIA: Sui tempi della definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Vincenzo Argento di Fuscaldo (Cosenza), residente in Argentina (4-00971) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 168
TASSI: Sulle iniziative allo studio volte ad impedire lo sperpero del denaro pubblico da parte degli enti locali, con particolare riferimen-	ZOPPETTI: Sulle ragioni che impediscono la definizione della pratica di pensione del signor Giovanni Porcelli, residente a Lodi (Milano), da parte delle autorità argentine (4-00431) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 169

AGOSTINACCHIO E ALOI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione in cui versano alcuni amministratori, insegnanti elementari e di scuola media, che sono costretti a non potere svolgere il proprio mandato nei comuni nei quali, eletti dal popolo ed indicati dai consigli comunali, operano, in quanto le norme vigenti non consentono agli operatori della scuola, investiti di incarichi come quello di sindaco, di fruire del tempo necessario per assolvere ai compiti di rappresentanza: fatto che costituisce discriminazione rispetto ad altri amministratori dipendenti da enti pubblici, i quali sono messi in condizioni tali da potere conciliare l'attività amministrativa con quella di lavoro.

Per sapere, infine, alla luce di quanto suesposto, se non ritenga di dovere disporre, con i provvedimenti che riterrà opportuni, che gli insegnanti, amministratori anche di comune non capoluogo, possano assolvere i propri compiti per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa, senza circoscrivere il tempo disponibile solo ai lavori consigliati.

(4-00464)

RISPOSTA. — *La normativa che attualmente regola la posizione giuridica ed il trattamento economico dei dipendenti pubblici eletti a cariche presso enti locali territoriali - e precisamente la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, nonché per il richiamo fattone dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 169, gli articoli 31 e 32 della legge*

20 maggio 1970, n. 300 - si riferisce in maniera univoca ed indifferenziata a tutti coloro che, indipendentemente dall'Amministrazione di appartenenza, si trovino nella situazione indicata dalle relative disposizioni.

Anche il personale docente della scuola rientra, quindi, nell'ambito di applicabilità della predetta normativa che, in ossequio al dettato costituzionale, consente agli interessati di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato conservando il posto di lavoro e, nei casi in cui le cariche elettive rivestano particolare delicatezza e richiedano considerevole impegno, permette a coloro che ne sono stati investiti di fruire anche dell'aspettativa retribuita.

Tuttavia, deve rilevarsi che, se unica è la normativa, divergenti sono le interpretazioni che le varie amministrazioni danno alle disposizioni concernenti la concessione di permessi e aspettativa ai dipendenti chiamati a svolgere cariche elettive.

Ciò ha determinato notevoli disparità di trattamento tra lavoratori eletti alla medesima carica ed ha indotto il Ministero dell'interno - che ha sempre inteso nel senso meno restrittivo le norme vigenti per garantire ai propri dipendenti di adempiere nel modo migliore ai compiti derivanti da mandato - a richiedere, già da tempo, al Consiglio di Stato un parere sulla corretta interpretazione del disposto legislativo.

In considerazione della sempre viva attualità della materia, dato anche il progressivo aumento delle funzioni attribuite o delegate agli enti territoriali che hanno reso particolarmente gravosi i compiti degli am-

ministratori, si è ravvisata la necessità di rivedere i criteri su cui si basa la legislazione vigente.

Nella precedente legislatura erano già state adottate numerose iniziative legislative - di origine governativa e parlamentare - che non hanno potuto concludere il loro iter a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. In particolare, si rammenta lo schema della Presidenza del Consiglio dei ministri diramato il 3 giugno 1982 per il parere degli altri ministeri, ed, in sede parlamentare, l'elaborazione di un testo unificato delle varie proposte presentate al Senato, su cui la I Commissione aveva iniziato la discussione.

Allo stato attuale, accanto alla riproposizione di numerosi atti di iniziativa parlamentare, si segnala l'esplicito impegno assunto dal Governo in carica, e contenuto negli indirizzi programmatici allegati alle comunicazioni politiche del Presidente del Consiglio dei ministri, di provvedere al riordinamento dello status degli amministratori locali sulla base delle linee già emerse in sede parlamentare.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

ALOI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per cui, malgrado sia stato espletato sin dal novembre 1982 il concorso a 5 posti di capostazione in prova (decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997) per il compartimento di Reggio Calabria, non si è ancora proceduto all'assunzione dei vincitori del concorso in questione, cosa che è oltremodo inconcepibile stante la ben nota drammatica situazione occupazionale di Reggio e della Calabria tutta. (4-00635)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, sono stati indetti quindi pubblici concorsi a posti di capo stazione (quarta categoria del personale ferroviario) fra cui uno a cinque posti per le esigenze del compartimento di Reggio Calabria.*

Al concorso, le cui prove scritte (tema di italiano e compito di matematica) si sono

svolte il 14 e 15 marzo 1981, sono stati ammessi a partecipare 3.481 candidati.

Espletata con i necessari tempi la procedura concorsuale, sono state approvate, con decreto ministeriale 12 ottobre 1983, n. 2143, le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso in questione.

Per altro, non è stato possibile procedere all'effettiva immissione in impiego dei vincitori, atteso che l'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983), fa divieto alle amministrazioni civili e militari dello Stato, incluse le aziende autonome, di procedere ad assunzioni di personale per l'anno 1983.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

BADESI POLVERINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che nessuna determinazione è stata resa nota dal Ministero circa la richiesta del progetto di sperimentazione presentato dall'istituto magistrale statale «Teresa Ciceri» di Como per un quinquennio a indirizzo pedagogico-musicale da attuare in una sezione dell'istituto stesso;

che pertanto l'anno scolastico 1983-1984 è iniziato senza che sia stato possibile dare l'avvio al corso sperimentale ipotizzato dall'IRRSAE Lombardia;

che il progetto individua una precisa necessità della scuola di base; quella di avere insegnanti preparati sul piano pedagogico-didattico e su quello musicale;

che la costituzione della sezione musicale dell'istituto magistrale consentirebbe di completare gli studi agli alunni provenienti dalle 5 scuole medie inferiori a indirizzo musicale esistenti nel territorio -

quali decisioni siano state assunte in merito alla sopracitata richiesta. (4-00696)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, attese anche le attuali necessità di contenimento della spesa pubblica, non ha ritenuto nell'anno*

scolastico 1983-84 di poter attivare il progetto di sperimentazione presentato dall'istituto magistrale statale T. Ciceri di Como che, per altro non appare sufficientemente chiaro sotto un profilo didattico e strutturale.

Il progetto in questione, infatti prevede una duplice classificazione degli allievi a seconda che frequentino o meno il conservatorio Verdi di Milano, ma non specifica adeguatamente se il corso sia propedeutico al conservatorio o viceversa. Il medesimo, non indica inoltre, con chiarezza, quale titolo di studio finale si consegua.

Si deve rilevare, infine che il previsto ingresso degli alunni in qualsiasi momento dei primi tre anni non appare conforme alle vigenti disposizioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

BATTISTUZZI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere i motivi per cui le autorità di pubblica sicurezza di Roma non intervengono per far sì che gli stranieri raggiunti da foglio di via obbligatorio ottemperino agli obblighi connessi.

In più occasioni stranieri senza fissa dimora e che hanno trasformato i luoghi artistici della capitale in bivacco per la loro permanenza, raggiunti da foglio di via continuano, secondo notizie apparse sulla stampa, a soggiornare.

Considerato che quanto avviene non corrisponde a quelle esigenze di giovanile *happening* di discussione e cultura che ha reso famoso il Greenwich Village ma è il semplice assemblaggio di italiani già noti alle autorità e di stranieri dalle non difficilmente intuibili attività, si chiede quali provvedimenti il Ministero dell'interno intenda assumere, di concerto con le autorità locali, per restituire alla cittadinanza ed ai visitatori le isole artistiche del centro storico romano. (4-00314)

RISPOSTA. — La situazione segnalata è ben nota all'Amministrazione dell'interno, che in via generale considera da tempo e

con la dovuta attenzione il diffuso aumento di presenze indesiderabili nel territorio nazionale e gli inconvenienti derivanti dall'assai frequente elusione dei provvedimenti adottati dalle autorità di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la situazione nella capitale, è da tener presente che la questura, entro i primi dieci mesi del 1983, ha espulso, con accompagnamento alle frontiere, 361 stranieri condannati per delitti o denunziati per contravvenzioni alle norme sul soggiorno. Su 1.049 stranieri invitati ad allontanarsi con foglio di via obbligatorio dal territorio nazionale, ne sono stati arrestati 306 che avevano trasgredito tale invito.

In realtà, il marcato squilibrio tra il numero di provvedimenti di espulsione e di allontanamento emanati ed il numero di provvedimenti che giungono ad esecuzione dipende principalmente dall'inadeguatezza di una disciplina legislativa che, per essere intervenuta in un periodo ormai remoto, quando l'afflusso di stranieri nel paese era determinato in proporzioni modeste, si rivela sempre più inidonea a sopperire alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda, in particolare, gli allontanamenti mediante foglio di via obbligatorio, si osserva che l'articolo 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non prevede l'accompagnamento mediante la forza pubblica dei soggetti colpiti da detto provvedimento.

In caso di inottemperanza all'ordine, è previsto l'arresto dello straniero da uno a sei mesi e la traduzione alla frontiera appena scontata la pena.

Uno straniero allontanato con foglio di via obbligatorio è, però, libero di ritornare in Italia, in quanto unicamente in caso di espulsione occorre una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno per poter rientrare nel territorio dello Stato.

La mancata previsione dell'accompagnamento coattivo e la mancata configurazione di un reato nel caso di rientro o di ingresso clandestino in Italia costituiscono senza dubbio una lacuna legislativa che contribuisce a vanificare l'attività precedentemente

svolta per conseguire l'effettivo allontanamento di soggetti indesiderabili.

V'è, poi, da considerare che, al pari del cittadino italiano, lo straniero gode delle garanzie giurisdizionali, che gli consentono di permanere nel territorio nazionale in attesa della definizione di giudizi penali da cui dipende la legittimità dei provvedimenti di espulsione o delle decisioni degli organi di giustizia amministrativa, eventualmente aditi per ottenere la sospensione e l'annullamento dei provvedimenti di espulsione o di allontanamento.

Per rimediare alle carenze della legislazione vigente sulla materia, fu predisposto e presentato all'inizio della VIII legislatura un disegno di legge contenente norme integrative per il controllo degli stranieri (Atto Senato n. 694), decaduto a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere.

È ferma intenzione del Ministero dell'interno pervenire quanto prima alla riproposizione di tale iniziativa, prevî ulteriori perfezionamenti.

Quanto, infine, al segnalato degrado di alcune importanti zone del centro storico della capitale, si fa presente che, a seguito di intese coordinate dalla prefettura di Roma, sono state intensificate sia da parte degli organi di polizia sia dei vigili urbani specifiche misure di controllo e prevenzione nelle zone nelle quali è più frequente la permanenza non solo di stranieri indesiderabili ma anche di venditori abusivi e di persone dedite al vagabondaggio.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

BOCCHI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della pensione di reversibilità di Luigia Gardini in Mori, residente a Parma in via Stirone 3, collaterale e orfana di Francesca Martelli vedova Archimede Gardini deceduta il 5 febbraio 1977, già pensionata con posizione privilegiata n. 865422 - iscrizione n. 1044867.

Si precisa che la direzione provinciale del tesoro di Mantova inoltrò documentata istanza al Ministero del tesoro - direzione

generale pensioni di guerra in data 20 marzo 1982. Sino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari condizioni della signora Luigia Gardini in Mori sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-00682)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Luigia Gardini è stata emessa, in data 11 novembre 1983, determinazione direttoriale n. 1356366.

Con il cennato provvedimento, alla predetta è stata attribuita, in qualità di orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Archimede, la quota parte della pensione indiretta di guerra alla medesima spettante, in concorso con le sorelle Maddalena, Pia e Niside, a decorrere dal 27 febbraio 1981, giorno successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età. E ciò in applicazione del disposto di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Tale norma, infatti, stabilisce, tra l'altro, che, in mancanza della vedova del militare deceduto a causa della guerra, la pensione si divide in parti uguali tra gli orfani e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Detta determinazione direttoriale trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura che appena il suindicato consenso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Luigia Gardini.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica relativa alla pensione di reversibilità di Mario Cavazzini, nato a Trecasali (Parma) il 19 agosto 1901 e residente in via Pozzolo 37 a Viarolo di Golese (Parma), quale collaterale e fratello di Cavazzini Diomede. Si precisa inoltre che tale pensione fu percepita dalla madre Erminia Mazzani fino alla data del suo decesso con posizione n. 718717/1. Si fa presente che l'interessato fu sottoposto a visita dalla commissione medica pensioni di guerra di Bologna in data 29 ottobre 1975 e riconosciuto permanentemente inabile a proficuo lavoro dal 1° gennaio 1975.

Le particolari condizioni di Mario Cavazzini sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-00683)

RISPOSTA. — *Nei riguardi del signor Mario Cavazzini è stata emessa, in data 4 novembre 1983, determinazione direttoriale n. 1355661.*

Con il cennato provvedimento, al predetto è stata attribuita, in qualità di collaterale maggiorene inabile dellex militare Diomede, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° luglio 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura che appena detto consesso, debitamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Cavazzini.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali siano i motivi che ritardano la definizione della pratica e quali siano i provvedimenti che intende assumere perché venga definita la pratica di pensione di guerra inoltrata da Maria Cavalieri, vedova Schiappa, nata il 24 novembre 1906 a Terenzo (Parma), collaterale e orfana di Adelina Abelli, già pensionata con posizione n. 5155220.

Detta pratica fu oggetto di una precedente interrogazione (n. 4-05878) con risposta scritta, protocollo n. 2893 del 17 dicembre 1978. Da allora l'interessata Maria Cavalieri non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari condizioni dell'interessata e il lungo tempo trascorso sollecitano il disbrigo della pratica stessa.

L'interrogante fa presente inoltre che tale pratica fu oggetto di una sua ulteriore interrogazione (n. 4-19417) del 23 marzo 1983, senza alcuna risposta da parte del Ministro del tesoro. (4-00684)

RISPOSTA. — *Nei riguardi della signora Maria Cavalieri è stata emessa, in data 1° marzo 1983, determinazione direttoriale n. 1334040.*

Con il cennato provvedimento, alla predetta è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorene inabile dell'ex militare Giuseppe, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° giugno 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 6 maggio 1983, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 7513160, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma con elenco del 7 settembre 1983, n. 24, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Maria Cavalieri.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

BOSI MARAMOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che il liceo classico «E. Torricelli» di Faenza (Ravenna) è sede di un corso sperimentale a indirizzo linguistico e che a detto indirizzo sono state accolte fin dal luglio 51 domande di iscrizione pervenute;

che il liceo Torricelli è noto per la sua serietà degli studi e per sperimentazioni seriamente impostate -

per quali motivi, all'apertura dell'anno scolastico, il Ministero ha autorizzato una sola sezione di 25 giovani, creando una situazione di paralisi per l'intera sezione, essendosi le famiglie opposte ad un sorteggio ingiusto e casuale.

Per sapere, altresì, se, qualora le motivazioni addotte fossero di restrizioni finanziarie, non risulti al Ministero che le spese per i corsi sperimentali sono largamente coperte dalle sezioni dell'indirizzo classico che si vanno invece chiudendo; e se comunque le succitate motivazioni siano soggette a discrezionalità di scelta, dato che in altri istituti non si è verificata nessuna opposizione allo sdoppiamento di classi numerose. (4-00512)

RISPOSTA. — *La questione prospettata può ritenersi superata, in quanto questo Ministero, che già in data 21 luglio 1983 aveva autorizzato presso il liceo-ginnasio Torricelli di Faenza, il rinnovo e la prosecuzione del corso sperimentale, attivato con decreto ministeriale 9 settembre 1982, ha concesso - così come richiesto dall'istituto in questione - l'autorizzazione al funzionamento di una seconda quarta classe ginnasiale sperimentale.*

I motivi che hanno indotto l'Amministrazione ad un più attento esame dell'ulteriore richiesta sono in primo luogo connessi alla necessità di rispettare la normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, ed in secondo luogo dettati dall'esigenza di una più puntuale valutazione dell'opportunità di far funzionare presso lo stesso istituto un unico corso normale e

due corsi sperimentali, rompendo così quell'equilibrio numerico tra i due tipi di corso che si rende opportuno per ogni confronto.

Si ricorda, infine, che la sperimentazione presso il liceo Torricelli di Faenza è appena agli inizi, e, pertanto, necessita di essere maggiormente tenuta in particolare evidenza, così come auspicato dallo stesso istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi dell'Emilia-Romagna che pure si è espresso favorevolmente per il rinnovo del corso sperimentale.

Il Ministro della pubblica istruzione: **FALCUCCI.**

CAFARELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

il Ministero di grazia e giustizia con nota n. 689715/1. 7-bis del 295/81 della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, rendeva noto che la città di Foggia era stata inclusa nel nuovo programma di edilizia penitenziaria per la costruzione di una nuova struttura carceraria per minori e che il relativo decreto era in corso di perfezionamento;

a seguito di ciò, la commissione prevista dall'articolo 6 della legge n. 1033 del 1971 provvedeva ad individuare l'area sulla quale far sorgere la nuova struttura;

con successiva nota del 10 giugno 1983, n. 65.81.25/1. 7-bis la citata direzione generale comunicava che il finanziamento riservato alla costruzione del carcere minore, per l'importo di lire 3 miliardi, era stato distratto al completamento di altre strutture -

quali provvedimenti intenda adottare perché il finanziamento a suo tempo concesso venga riproposto, in modo da poter essere utilizzato per la finalità a cui è destinato dalla nota n. 689715/1. 7-bis del Ministero di grazia e giustizia e al fine di poter attuare nella città di Foggia l'insediamento di una struttura la cui presenza si fa sempre più pressante. (4-00753)

RISPOSTA. — *La costruzione di un nuovo edificio a Foggia destinato a custodia preventiva per minorenni è prevista nel programma di rinnovamento dell'edilizia penitenziaria, approvato con decreto-legge 1° giugno 1981. L'opera, avente una capienza di 67 posti, fu finanziata con decreto ministeriale 5 agosto 1982 per un importo di 6 miliardi di lire.*

La costruzione della nuova struttura carceraria è stata per il momento rinviata a causa della perdurante carenza di fondi per la realizzazione del nuovo programma di edilizia penitenziaria, che ha indotto questo Ministero ad utilizzare i fondi a suo tempo assegnati, previo parere favorevole del comitato paritetico di questo Ministero, per il completamento di strutture già avviate.

Tale decisione è per altro intervenuta a seguito del notevole ritardo con cui è stata formalizzata la scelta dell'area operata dalla commissione ex articolo 3 legge n. 1133 del 1971.

Occorre, infine, precisare che nella specie non si è trattato di storno di fondi, operazione che avrebbe dovuto seguire l'iter legislativo previsto dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato, ma di utilizzazione degli stessi nell'ambito delle assegnazioni per il finanziamento del nuovo piano edilizio.

Si assicura comunque che, pur con gli inevitabili ritardi determinati da esigenze contingenti, il programma già tracciato rimane un punto fermo da realizzare nell'ambito degli obiettivi primari dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

CALAMIDA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere - premesso che:

nella giornata del 29 settembre 1983 i carabinieri di Fondo Toce e la polizia hanno brutalmente caricato i lavoratori della Montefibre di Verbania, usando anche i calci dei moschetti, quando la manifestazione, in difesa dell'occupazione, volgeva al termine ed era sul punto di sciogliersi;

tre operai sono ricoverati in ospedale, di cui uno con sospetto trauma cranico, e altri sette sono stati fermati con l'imputazione di blocco ferroviario e resistenza alla forza pubblica -

se sia al corrente di questo fatto gravissimo e intollerabile e quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere, tenuto conto delle gravissime responsabilità dovute alla inadempienza del Governo nel rispettare l'impegno assunto dal precedente Governo di emanare un decreto-legge per estendere l'intervento Gepi ai bacini di crisi del Nord. Questo mancato intervento da parte governativa è la ragione delle democratiche lotte dei lavoratori di Verbania in difesa del posto di lavoro in una zona così gravemente colpita dalla disoccupazione.

L'interrogante considera inaccettabili questi fatti, sempre più frequenti, di repressione violenta e di cinica risposta delle forze dell'ordine, in sostituzione di una mancata politica del Governo per il lavoro.
(4-00648)

RISPOSTA. — *Verso le ore 15 del 29 settembre 1983, circa 150 dipendenti dello stabilimento Italnailon di Verbania (Novara), per protestare contro il mancato intervento della GEPI in favore dell'azienda in crisi, occupavano la stazione ferroviaria di Fondotoce, sostando tra i binari e le banchine con bandiere e striscioni e bloccando praticamente il traffico, dato che la direzione dello scalo, per motivi di sicurezza, era stata costretta a sospendere il movimento dei treni.*

Il funzionario di pubblica sicurezza preposto al servizio di ordine pubblico, alle prime avvisaglie, giunto sul posto assieme al comandante della locale compagnia carabinieri, invitava a più riprese sindacalisti e manifestanti a desistere dall'occupazione, insistendo particolarmente - negli avvertimenti - sulla possibile configurazione di estremi di reati, qualora i dimostranti non avessero desistito dalla loro azione.

Risultato vano ogni tentativo di persuasione, il funzionario responsabile formulava

un enesimo invito alla rimozione del blocco ferroviario, avvertendo che, in difetto, le forze di polizia avrebbero effettuato lo sgombero coattivo. Trascorsi quindici minuti senza che alcun mutamento intervenisse, veniva annunciato con altoparlanti l'imminente intervento delle forze dell'ordine.

Il predetto funzionario di pubblica sicurezza, indossata la sciarpa tricolore ed intimato formalmente lo scioglimento ad alta voce, si dirigeva, seguito dalla forza pubblica (40 uomini circa inviati dalla questura e dal comando gruppo carabinieri di Novara), verso i binari dove si erano attestati i dimostranti. Gli agenti e i carabinieri venivano subito fatti oggetto di lancio di sassi dal gruppo dei manifestanti tanto da essere costretti a fare uso di gas lacrimogeni. Parte dei dimostranti si allontanava precipitosamente mentre altri continuavano ad opporre resistenza ed a lanciare sassi. Uno di questi, non identificato, raccoglieva un lacrimogeno e lo rilanciava in direzione delle forze dell'ordine.

In breve lo scalo ferroviario veniva liberato, permettendo il transito di ben sette convogli - di cui due internazionali - che erano rimasti bloccati per oltre due ore.

Sette dimostranti venivano arrestati per interruzione di pubblico servizio, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per altri reati. Interrogati il giorno successivo dal magistrato, venivano rimessi subito in libertà. Altre dodici persone venivano denunciate a piede libero.

Nel corso dei tafferugli rimanevano leggermente feriti e contusi cinque appartenenti alle forze dell'ordine, tra cui un ufficiale della polizia di Stato. Anche due dimostranti riportavano lievi ferite, per cui uno veniva dichiarato guaribile in dieci giorni e l'altro era ricoverato per un solo giorno in ospedale.

Come risulta evidente dalla ricostruzione dei fatti, l'intervento delle forze dell'ordine nella circostanza - pienamente legittimo anche nelle modalità e nei mezzi usati - si è reso necessario e doveroso.

Si deve ribadire - allo scopo di eliminare ogni possibile equivoco - quanto fatto altre volte presente in ordine a fatti analoghi.

Il diritto di manifestare liberamente il dissenso e la protesta - nel caso in esame, per difendere vitali interessi - costituisce senza alcun dubbio una conquista dello Stato democratico, garantita a livello costituzionale. Tale diritto non può essere esercitato - senza cadere nell'arbitrio e nella prevaricazione - al di là di limiti e regole fissati dall'ordinamento, egualmente essenziali per il corretto svolgimento del vivere civile.

Un ordinamento democratico degno di tal nome, posto veramente a garanzia di tutti i diritti, non può tollerare, senza contraddirsi, l'inosservanza degli obblighi corrispettivi, di cui deve assicurare comunque il rispetto.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

CANNELONGA. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali motivi ritardano la concessione del premio di operosità spettante alla dottoressa Amalia Cassano, già medico consultoriale ONMI di San Severo (Foggia), fino al luglio 1975 e collocata a riposo per l'abolizione dell'Opera nazionale maternità e infanzia, ai sensi dell'articolo 30 dell'accordo nazionale sottoscritto l'11 giugno 1975 presso il Ministero del lavoro.* (4-00165)

RISPOSTA. — *Solo di recente l'amministrazione provinciale di Foggia ha provveduto ad inviare i prospetti del periodo di servizio svolto dall'interessata presso l'opera nazionale maternità e infanzia di San Severo.*

Sulla base di tale documentazione, questo Ministero ha potuto disporre a favore della dottoressa Cassano il pagamento del premio di operosità di lire 1.621.200.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MANFREDI.

CARLOTTO E PAGANELLI. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere - premesso che:*

con sentenza n. 22 del 9 aprile 1981, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e loro consorzi devono far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico dalla predetta legge;

il Ministero del tesoro, nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione, aveva predisposto uno schema di disegno di legge per integrare la predetta legge n. 824 indicando le fonti per gli oneri combattentistici in questione da rinvenirsi nei trasferimenti erogati dallo Stato agli enti locali e indicando gli indirizzi da seguire per le controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e dagli enti locali;

risulta che molti comuni sono tuttora in attesa di istruzioni precise per effettuare i versamenti delle quote dovute -

quali provvedimenti urgenti, atti a risolvere definitivamente la questione, sono allo studio. (4-01081)

RISPOSTA. — I problemi sorti a seguito della sentenza della Corte costituzionale sono stati risolti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente provvedimenti urgenti sulla finanza locale per l'anno 1983.

In particolare, l'articolo 30-bis del citato decreto-legge ha indicato i mezzi finanziari con i quali l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro, devono coprire l'onere derivante dalla applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 al proprio personale dipendente, mentre l'articolo 30-ter ha disciplinato il contenzioso in atto sulla questione in esame.

Pertanto, gli enti interessati potranno attivare gli opportuni contatti con gli enti previdenziali per conoscere le modalità di versamento delle pregresse quote capitale.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COLONI. — *Al Governo.* — Per sapere se ritiene di concordare la deroga prevista dalla legge finanziaria all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste riguardante l'aumento dell'organico di 23 unità per corrispondere a comprovate esigenze operative e tenendo conto del carattere produttivo dell'ente e quindi della mancanza di onere pubblico conseguente alla richiesta deroga. (4-00612)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 1983, l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste può procedere alla assunzione, nei termini consentiti dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, del personale strettamente indispensabile per corrispondere alle attività per conto terzi già contrattualmente assunte, nel limite massimo di cinque elementi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

CRIPPA, FRANCESE, LANFRANCHI CORDIOLI, PALOPOLI, PASTORE E RICOTTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso:

che il settore termoelettromeccanico versa in uno stato di gravissima crisi;

che il gruppo Magrini-Galileo CGS, con stabilimenti a Bergamo, Milano, Monza, Padova, Savona e Napoli, tecnologicamente avanzato nel campo delle apparecchiature di distribuzione dell'energia elettrica, è minacciato di smembramento, di ridimensionamento e sta già perdendo preziose energie tecnico-professionali e capacità di penetrazione nei mercati esteri - :

se il Governo è a conoscenza dell'andamento delle trattative in corso fra la finanziaria Bastogi, proprietaria della Magrini-Galileo, e la società francese Merlin Gerin;

con quali garanzie per l'autonomia produttiva, tecnologica, commerciale, di integrità del gruppo e di salvaguardia dei livelli occupazionali avvengono tali trattative;

se il Governo sta svolgendo o intende svolgere una propria iniziativa in merito a questa trattativa e, in caso positivo, con quali intendimenti e con quali linee operative;

se non ritenga di assicurare una presenza nell'eventuale nuova proprietà dell'Ansaldo, e con quale ruolo, nella gestione industriale del gruppo, e di inserire comunque ogni iniziativa, così come ripetutamente dichiarato dal precedente Governo, in un piano nazionale («sistema Italia») di ristrutturazione, razionalizzazione e sviluppo del settore termoelettromeccanico.

(4-00571)

RISPOSTA. — *Il piano per il settore elettromeccanico a suo tempo predisposto da Ansaldo e Tosi non comprendeva gli stabilimenti del gruppo Magrini-Galileo, un'azienda leader nel comparto delle apparecchiature elettromeccaniche ad alta tensione.*

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si è adoperato al fine di inserire tale società nell'ambito del piano elettromeccanico, cercando, nell'impossibilità di definire in tempi brevi un piano per tutto il settore elettromeccanico di studiare una ipotesi di riassetto per il comparto delle apparecchiature elettriche ad alta e media tensione. A tale comparto sono interessate la Magrini-Galileo, la Tecnomasio, la società Adda del gruppo Marelli e l'Ansaldo.

In tale ottica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha riallacciato i rapporti tra la Magrini-Galileo (Bastogi) ed il gruppo industriale francese della Marlen Gelen, con l'intento di giungere ad una rapida conclusione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere:

1) a che punto è la pratica di pensione del militare Scavo Vito, nato a Capurso (Bari) il 22 maggio 1920 ivi residente in via Pappagode Filomarino n. 1, prot. n. 1191/CMI, il quale nella guerra 1940-1945 prestò servizio in territorio metropolitano, in Francia, in Russia e in Africa settentrionale;

2) se è possibile dare sollecito disbrigo alla pratica essendo decorsi circa quaranta anni dagli eventi bellici. (4-00380)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra, concernente il signor Vito Scavo, venne definita con decreto ministeriale del 23 giugno 1952, n. 1234102.*

Con il suindicato provvedimento fu negato il diritto a pensione per non classificabilità della esostosi sulla superficie interna al terzo inferiore del femore destro, senza alterazioni trofico-funzionali a carico dell'arto.

Con successivo decreto del 19 dicembre 1958, n. 1841815, fu respinta istanza di revisione per aggravamento, perché non riscontrato in sede dei relativi accertamenti sanitari.

Contro quest'ultimo provvedimento, l'interessato presentò ricorso giurisdizionale n. 548768 a seguito del quale il relativo fascicolo degli atti venne trasmesso alla Corte dei conti.

Da notizie assunte, nelle vie brevi, è risultato che il gravame è stato discusso nell'udienza del 27 ottobre 1983 presso la quinta sezione giurisdizionale.

Questa Amministrazione, pertanto, emanerà gli eventuali ulteriori provvedimenti appena sarà comunicata la decisione adottata dalla suddetta magistratura.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere se è possibile accelerare la pratica di pensione di guerra a favore del-

la signora Vacca Maria vedova del militare Di Ridolfo Francesco, residente in Bari, via Lattanzio, n. 12.

La pratica, con il protocollo n. 53176, è stata trasmessa al Ministero del tesoro, V giurisdizione, pensioni di guerra, in data 31 gennaio 1983, elenco 104 posizione amministrativa n. 1542131.

L'avente diritto, vedova Vacca Maria, ha l'età di 78 anni. (4-00606)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 17 marzo 1966, n. 2178338, al signor Francesco Di Ridolfo venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità polmonare.

Contro il suindicato provvedimento, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 702214. Essendo il predetto ricorrente deceduto il 1° maggio 1977, il cennato gravame fu riassunto dalla moglie signora Maria Vacca.

Con decisione del 10 novembre 1982, n. 53716 (e non 53176) pervenuta a questa Amministrazione il 2 febbraio 1983, la suindicata magistratura accoglieva il gravame e, per l'effetto, riconosceva dipendente da causa di servizio di guerra l'infermità polmonare per la quale la commissione medica per le pensioni di guerra di Bari ebbe a proporre, a suo tempo, la seconda categoria più assegno di cura per anni due.

Per poter dare esecuzione a tale decisione, si è reso necessario, in data 10 agosto 1983, chiedere al sindaco del comune di Bari di trasmettere il certificato necroscopico del signor Di Ridolfo.

L'acquisizione del cennato documento, che non risulta sinora pervenuto, riveste carattere di particolare importanza. Infatti sulla base delle risultanze del certificato necroscopico, si dovrà interpellare la commissione medica superiore per stabilire se le cause che determinarono il decesso del suindicato dante causa abbiano relazione, o meno, con l'infermità polmonare giudicata dalla Corte dei conti dipendente da causa di servizio di guerra e, nell'affermativa, per conoscere se l'infermità stessa — per la quale, come accennato prima, era stata pro-

posta la concessione della seconda categoria — dia titolo a più favorevole classificazione.

Tale parere, ovviamente, costituirà anche la base per la determinazione del trattamento pensionistico definitivo da attribuire alla signora Maria Vacca.

Inoltre, si è provveduto ad instaurare, nei riguardi della suindicata vedova, pratica di pensione indiretta che è stata contrassegnata con la posizione n. 720803/G.

Poiché, come anzidetto, il comune di Bari non ha ancora fatto pervenire il certificato necroscopico del defunto signor Di Ridolfo, si è ritenuto opportuno, in data 28 ottobre 1983, chiedere direttamente alla signora Vacca il documento in questione e, nel contempo, la medesima è stata invitata a far pervenire la occorrente certificazione di stato civile, nonché una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale relativa agli anni dal 1976 in poi, documentazione, quest'ultima, utile ai fini della eventuale concessione, in aggiunta alla pensione di guerra, dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di vedove in stato di disagio economico.

Si assicura che appena sarà stata acquisita agli atti la documentazione di cui sopra è cenno verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DIGNANI GRIMALDI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere per quali motivi è stata deliberata la chiusura della scuola media speciale per ciechi di Sassari, come sono stati collocati i ragazzi non vedenti, se e quale collocamento è stato previsto per gli insegnanti e l'altro personale occupato nella predetta scuola.

(4-00326)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha disposto la soppressione della scuola media statale per ciechi di Sassari, a decorrere dal 10 settembre 1983, — accogliendo la richie-

sta a suo tempo avanzata dall'ufficio scolastico provinciale di Sassari - in quanto il numero degli allievi che da qualche anno frequentavano la scuola era diventato sempre più esiguo, tant'è che, l'anno scolastico 1982-83 esso ha funzionato con sole tre classi, in cui era presente un solo alunno non vedente.

Quanto alla collocazione degli allievi, l'ufficio scolastico provinciale di Sassari, interessato al riguardo, ha comunicato che gli alunni già iscritti per l'anno scolastico 1983-84 alla scuola speciale per ciechi sono stati distribuiti presso le scuole medie cittadine, cosa che non ha dato luogo ad alcuna protesta da parte dei genitori degli alunni interessati.

Il personale docente, che di anno in anno veniva distaccato presso la scuola in questione, è stato restituito alle scuole di titolarità ad eccezione del professor Antonico Cherchi unico titolare della scuola media di cui trattasi il quale è stato utilizzato nella scuola media n. 1 di Sassari.

Per quanto riguarda infine il personale non docente si informa che il segretario ed il bidello sono stati utilizzati presso scuole della città di Sassari, ove erano disponibili i relativi posti; l'applicato invece, ha optato per l'insegnamento nelle scuole materne statali.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FACCHETTI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere se risponde a verità la notizia che fin dal 1° gennaio 1983 non riceve integrata applicazione la legge n. 18 del 1980 che prevede particolari previdenze a favore degli invalidi civili totalmente inabili.

Per sapere, in particolare, per quale ragione l'equiparazione degli invalidi civili totalmente inabili ai grandi invalidi di guerra, prevista appunto a partire dal 1983, non venga tenuta in conto per quanto riguarda l'assegnazione della indennità di accompagnamento.

L'interrogante, ricordando che la legge n. 18 fu approvata unanimemente dal Par-

lamento nell'anno mondiale dell'handicappato, chiede di conoscere:

se ritengano illegittimo che si modifichi con atti amministrativi una legge della Repubblica;

se, eventualmente, non si sia confusa la necessità di rivedere previdenze assistenziali troppo largamente concesse negli anni scorsi, con questa che è invece una previdenza assolutamente necessaria per cittadini totalmente inabili;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare, sia per ripristinare la situazione prevista dalla legge vigente, sia per porre allo studio eventuali modifiche della medesima (ad esempio introducendo una differenziazione per fasce di reddito), da apportare, comunque, in via legislativa e non meramente amministrativa. (4-00764)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili non deambulanti è equiparata a quella stabilita per gli invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, successivamente sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che ha elevato a lire 355 mila mensili la misura dell'indennità precedentemente fissata il lire 288 mila mensili.

È da considerare, però, che il rinvio operato dall'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 era da ritenere riferito esclusivamente al trattamento economico ed alla classificazione delle menomazioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. E poiché entrambi i punti erano stati sostanzialmente modificati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi non deambulanti alla nuova misura stabilita per l'indennità agli invalidi di guerra non avrebbe potuto essere realizzata senza un'apposita previsione normativa.

Ciò atteso, questo Ministero predisponva, nella VIII legislatura, apposito schema di disegno di legge inteso a sancire l'esplicita parificazione dell'indennità di accompagnamento degli invalidi civili totalmente inabili, prevista dalla legge citata, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra in base alle nuove misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordino delle pensioni di guerra.

Il predetto schema normativo, che non ha avuto corso per il sopravvenuto scioglimento delle Camere, sarà quanto prima riassunto dal Governo, essendone previsto l'esame in una delle prossime sedute del Consiglio dei ministri.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

FIORI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:

se risponde a verità che le direzioni provinciali del tesoro non hanno ancora provveduto ad adeguare le detrazioni IRPEF sulle pensioni del personale del settore pubblico ai nuovi parametri disposti dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

nel caso affermativo, quali procedure intende adottare il Ministero del tesoro per adeguarsi rapidamente alla succitata norma legislativa e per opporre resistenza giudiziale ad un eventuale contenzioso promosso dagli interessati per ottenere il recupero delle somme indebitamente trattute e degli eventuali interessi legali maturati su tali importi. (4-00554)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, ed in osservanza dei criteri di massima fissati dal Ministero delle finanze, le direzioni provinciali del Tesoro, al fine di poter attribuire ai pensionati interessati le nuove detrazioni d'imposta, debbono acquisire preliminarmente le dichiarazioni dei medesimi.

Pertanto, all'uopo sono state già inviate ai pensionati apposite cartoline predisposte

con le dichiarazioni richieste dalla legge, perché le restituiscano debitamente firmate.

Si assicura, quindi, che ultimato l'esame delle cartoline di cui sopra, sarà provveduto, con procedura automatizzata e sulla rata decorrente dal 1° gennaio 1984, alla attribuzione delle nuove detrazioni, alla rideeterminazione delle aliquote d'imposta, nonché alla attribuzione delle detrazioni per spese di produzione del reddito e per il carico del coniuge nella misura prevista dalla stessa legge n. 53 del 1983.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MANFREDI.

FITTANTE E AMBROGIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere:

come valuta la decisione del Co.Re. Co. - Sezione decentrata di Catanzaro, di annullare le delibere di elezione del sindaco e della giunta del comune di Filadelfia nel quale si è votato il 26 giugno del 1983, perché a presiedere l'adunanza del nuovo consiglio comunale è stato il consigliere anziano, cioè quello che ha riportato più voti di preferenza e che risulta il primo eletto in assoluto sommando i voti di lista a quelli individuali, anziché il consigliere con maggiori voti di preferenza della lista di maggioranza relativa;

se non ritiene che la tesi del Co.Re. Co. di Catanzaro contrasti con l'interpretazione che costantemente è stata data alla norma di legge e che sarebbe stato più corretto, anche ai fini di restituire il comune alla gestione democratica, attenersi alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero che suggerisce di adeguarsi alla volontà espressa dai consigli comunali.

Poiché si ha motivo di ritenere che la decisione sia stata assunta dal Co.Re.Co. su sollecitazioni politiche tese ad impedire l'insediamento della amministrazione ordinaria, ai fini di evitare il ripetersi di pronunciamenti simili e di impedire che i controlli vengano piegati a logiche politiche di parte, si chiede di sapere se non considera

opportuno fornire agli organi preposti una univoca interpretazione delle norme che regolano la materia. (4-00333)

RISPOSTA. — *La qualifica di consigliere anziano - cui spetta la presidenza della prima adunanza dei consigli comunali neo-eletti - è determinata in base ai criteri indicati dall'articolo 282 del testo unico della legge comunale e provinciale, emanato con il regio decreto n. 148 del 1915.*

Allorché si tratta di comuni il cui consiglio è eletto con il sistema proporzionale, la norma citata deve essere integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali).

È però controverso il corretto metodo di individuazione del consigliere anziano.

Secondo tre diversi criteri interpretativi, acquisisce tale qualifica, rispettivamente, il candidato che:

1) ha riportato il maggior numero di voti di preferenza indipendentemente dalla lista di appartenenza;

2) ha riportato il maggior numero di voti preferenziali nella lista che ha conseguito i maggiori suffragi;

3) ha riportato la più alta cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza) tra tutti i candidati.

Questo Ministero ritiene che si debba applicare l'ultimo dei criteri indicati, nella considerazione che esso tiene conto sia del rilievo attribuito dall'articolo 282 del testo unico n. 148 del 1915 al suffragio personale, sia della grande rilevanza data dal sistema elettorale vigente ai voti riportati dalla lista, conformandosi perfettamente, infine, all'articolo 72 del testo unico n. 570 del 1960, là dove è previsto che la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista, aumentata dei voti di preferenza.

Il comitato regionale di controllo di Catanzaro ha invece ritenuto, nella sua auto-

nomia, di accogliere il secondo dei criteri suesposti.

Si soggiunge che, a seguito del disposto annullamento delle deliberazioni adottate nelle sedute del 2 e del 16 agosto 1983, il consiglio comunale di Filadelfia (Catanzaro) è stato riconvocato il 14 e il 17 settembre 1983 e, presieduto, secondo le indicazioni del comitato regionale di controllo, ha nuovamente provveduto alla convalida degli eletti ed all'elezione del sindaco e della giunta. Le relative delibere sono state regolarmente vistate dall'organo di controllo il 22 settembre 1983.

È appena il caso di ricordare che i provvedimenti di controllo - in quanto atti amministrativi definitivi - sono impugnabili, nei termini di legge, nella competente sede giurisdizionale.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

FRANCHI FRANCO. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno. — Per conoscere i motivi per i quali al professor Icilio Pardini, già primario ostetrico presso l'ospedale civile di Livorno, nella pratica di liquidazione INADEL, non sono stati conteggiati gli undici anni di servizio prestato dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1943. (4-00263)*

RISPOSTA. — *Il servizio di ruolo, prestato dal professor Icilio Pardini dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1943 presso la clinica di ostetricia e ginecologia degli ospedali riuniti di Livorno, non è stato computato dell'INADEL in sede di liquidazione dell'indennità premio di fine servizio in quanto, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, detto periodo avrebbe dovuto saldarsi, senza soluzione di continuità, col successivo servizio di ruolo.*

Il professor Pardini, invece, per ragioni connesse alle vicende belliche, interrompeva il servizio non di ruolo il 1° gennaio 1944 riassumendolo, in qualità di assistente, il 10 settembre 1944.

Imnesso in ruolo il 1° agosto 1952, diveniva poi primario di quella divisione sa-

nitaria il 4 agosto 1944, prestando servizio fino al 1° agosto 1977, data nella quale veniva collocato in quiescenza.

Il periodo di avventiziato non riconosciuto ai sensi del citato articolo 4, lettera b) della legge n. 152 è stato, comunque, ammesso al riscatto ai sensi del successivo articolo 12.

L'INADEL, però, ha potuto considerare a tal fine soltanto otto dei dieci anni di servizio in quanto, tenuto conto del già avvenuto riscatto del sessennio del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'interessato raggiungeva il periodo massimo di 14 anni di servizio previsto dalla stessa disposizione.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

LODI FAUSTINI FUSTINI E CANNELONGA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere - premesso:

che con l'articolo 4 della legge 24 aprile 1947, n. 261, e con l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, è stato stabilito in modo inequivocabile che i perseguitati antifascisti che in conseguenza dell'attività contro la dittatura abbiano subito carcere o confino debbano ricevere un assegno vitalizio pari alla pensione minima dell'INPS;

che con la legge n. 287 del 1982 è stato stabilito l'adeguamento trimestrale di tutte le pensioni al costo della vita e che, di conseguenza, la stessa cadenza di adeguamento trimestrale deve essere estesa agli assegni vitalizi dei perseguitati politici - :

per quali motivi il Ministero del tesoro, che ha sempre adeguato con molto ritardo gli assegni vitalizi dei perseguitati politici, nel 1983 non ha ancora provveduto ad applicare alcun adeguamento automatico, mentre i pensionati INPS hanno già goduto di tre aumenti trimestrali;

quali misure urgenti intende adottare affinché coloro che hanno più sofferto per combattere la dittatura fascista e per ottenere un regime democratico ricevano

almeno puntualmente quanto stabilito dalla legge. (4-00170)

RISPOSTA. — Al fine di determinare gli aumenti degli assegni vitalizi ai perseguitati politici ed antifascisti per il 1983, commisurati ai sensi della legge n. 297 del 1982 alla pensione minima dei lavoratori dipendenti, si è reso necessario attendere gli elementi di formazione da parte dell'INPS.

Sulla scorta delle disposizioni contenute nella circolare del predetto istituto, questa Amministrazione ha provveduto, per il 1983, all'adeguamento degli assegni vitalizi di benemerenzia.

All'uopo sono state impartite le istruzioni operative ai dipendenti centri meccanografici e alle direzioni provinciali del Tesoro.

Si assicura, pertanto, che dal mese di ottobre 1983 sono in pagamento i ratei degli assegni aggiornati, con la corresponsione dei relativi arretrati.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

MEMMI. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere - considerate giustamente le questioni sollevate dai Presidenti delle Camere di commercio e delle associazioni degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori delle province di Brindisi, Lecce e Taranto sui danni irreversibili che l'attuale politica dei trasporti produce nel Salento paralizzando le capacità di sviluppo dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, del turismo di tutta la penisola salentina - quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per risolvere il problema della perequazione tariffaria tra l'aeroporto di Brindisi e quello di Bari al fine di evitare la emarginazione dell'aeroporto di Brindisi, con conseguenti gravi effetti sulla economia di tutto il Salento, che già versa in una situazione di emergenza, determinata oltre che dalle generali cause di crisi dell'economia del paese, dalla ristrutturazione dei settori chimico e siderurgico.

(4-00321)

RISPOSTA. — *L'attuale classificazione tariffaria dei collegamenti aerei nazionali è basata su una divisione delle varie linee in fasce di ampiezza pari a cento chilometri.*

I collegamenti Roma-Bari e Roma-Brindisi differiscono tra di loro, in termini di distanza ortodromica, proprio di 106 chilometri; conseguentemente il primo servizio, di 387 chilometri, viene inserito nella terza fascia tariffaria (300-399 chilometri) con tariffa attuale di lire 90.500, mentre il servizio Roma-Brindisi, di 493 chilometri, è al limite della quarta fascia (400-499 chilometri), tariffata a lire 113 mila.

Si fa presente, inoltre, che la vigente struttura è stata oggetto, negli ultimi anni, di affinamenti tendenti a realizzare una maggiore uniformità ed armonia tra le varie fasce ed eliminare alcune incongruenze. Tale processo di affinamenti non si è ancora concluso e con la prossima rideterminazione delle tariffe, che dovrebbe decorrere dagli inizi del 1984, verrà operata una ulteriore revisione che consentirà, tra l'altro, di ridurre l'attuale divario tariffario tra Roma-Bari e Roma-Brindisi, divario che per altro non potrà ragionevolmente essere completamente eliminato in considerazione della maggiore percorrenza della linea Brindisi-Roma.

Il Ministro dei trasporti: **SIGNORILE.**

MONTANARI FORNARI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro della sanità. — Per conoscere:*

premessi:

che la regione Emilia-Romagna ha inviato in data 9 agosto 1983, protocollo 61.6.6.11419, richiesta di autorizzazione all'effettuazione delle assunzioni di personale, in deroga al divieto di cui all'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, nell'unità sanitaria locale n. 2 con sede in Piacenza;

che nella citata nota la presidenza della regione Emilia-Romagna richiama, fra l'altro, i riferimenti per la presentazione della richiesta per comprovate, inderogabili

ed urgenti esigenze rappresentate dall'unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza;

che la indispensabilità e l'urgenza delle assunzioni richieste sono state attentamente vagliate e ritenute assolutamente necessarie al funzionamento dei servizi di assistenza in generale e del servizio ospedaliero in particolare;

che rispetto ai posti in organico provvisori della unità sanitaria locale n. 2, ereditati dagli enti preesistenti, risultano scoperte 155 unità di cui 105 infermieri professionali e 16 medici; e tale numero è in continuo aumento per gli effetti del provvedimento imposto dalla legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130;

che la grave carenza di personale infermieristico e medico in particolare, presso l'ospedale provinciale di Piacenza, ha comportato la temporanea chiusura della divisione di urologia, il ridimensionamento delle divisioni di otorinolaringoiatria, dermatologia, neurologia; e presso l'ospedale zonale di Bobbio il ridimensionamento di posti letto, nella misura del 50 per cento, per le divisioni di medicina generale e chirurgia generale; nonché il drastico ridimensionamento dell'attività ambulatoriale nell'ambito dei due ospedali;

sottolineato:

che la situazione risulta essere ulteriormente aggravata dall'aumento dell'esodo per pensionamento, e che il ripristino di tali funzioni non potrà in ogni modo realizzarsi se non si procederà almeno alla assunzione delle infermiere professionali diplomate entro l'anno;

che il protrarsi di tale situazione non solo non consente il ripristino delle citate funzioni, ma costringerà, entro le prossime settimane, alla chiusura o al ridimensionamento di altri servizi;

che aumenterà, come conseguenza, il ricorso alle strutture private con maggiori costi sul bilancio della unità sanitaria locale stessa;

che la presidenza della regione Emilia-Romagna, con la citata nota richiama il

non accoglimento della proposta da parte del Commissario di Governo per la regione Emilia-Romagna;

che non risultava neppure accolta la richiesta relativa alla istituzione di nuovi posti per la centrale elettronucleare di Caorso, già approvati con apposito provvedimento;

che la centrale è già entrata in funzione;

premessi, altresì:

che presso l'ospedale provinciale è già in funzione un servizio di medicina nucleare che, pur in attesa del completamento della struttura del centro di decontaminazione, può essere in grado, se dotato di personale, di concretizzare le attività di controllo, di intervento in caso di incidenti operativi, così come previsto dall'apposito piano di emergenza;

che allo stato attuale, l'unità sanitaria locale, causa la mancanza di posti previsti e già autorizzati a suo tempo, non potrebbe procedere alle fasi operative per l'assunzione, venendo così meno ai propri obblighi di controllo e sorveglianza, di pronto intervento in caso di incidenti operativi, con precise e specifiche responsabilità per la stessa unità sanitaria locale -

quali provvedimenti si intendono adottare in proposito e le ragioni che hanno impedito sino ad ora l'esame ed il conseguente accoglimento di richieste così urgenti. (4-00272)

RISPOSTA. — *La regione Emilia-Romagna, con nota del 28 luglio 1983, n. 61.6.6/10844, ha richiesto per la unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza la deroga, ai sensi dell'articolo 9, quarto comma, della legge n. 130 del 1983, al divieto di assunzione per il seguente personale:*

a) *in relazione all'entrata in funzione della centrale elettronucleare di Caorso:*

- 1 *primario di medicina nucleare;*
- 2 *coadiutori sanitari;*
- 2 *biologi;*
- 5 *chimici;*
- 4 *tecnici di radiologia;*

- 4 *operatori tecnici;*
- 13 *operatori professionali;*

b) *per altri servizi di assistenza sanitaria:*

- 15 *unità di personale medico;*
- 44 *unità di personale non medico (9 capo sala più 35 infermieri professionali);*
- 2 *unità di personale tecnico.*

Il commissario di Governo, con lettera del 30 luglio 1983, n. 1048/40708, ha espresso parere pienamente favorevole per quanto riguarda le unità di personale necessario per l'entrata in funzione della centrale elettronucleare, mentre per le rimanenti unità ha proposto l'assunzione di un assistente e 27 infermieri professionali.

Il Ministero della sanità, con nota dell'11 agosto 1983, n. 100/113161/31.13/761-20, ha condiviso il parere del commissario di Governo, esprimendo l'avviso per la USL n. 2 di Piacenza che fossero accolte tutte le richieste conseguenti all'entrata in funzione della centrale in argomento ed apportando specifiche riduzioni per le altre.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1983, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 ottobre 1983, n. 284, sono state autorizzate, per la USL in argomento le seguenti assunzioni:

- 1 *primario;*
- 2 *coadiutori sanitari;*
- 1 *assistente;*
- 2 *biologi;*
- 5 *chimici;*
- 27 *infermieri professionali;*
- 4 *tecnici di radiologia;*
- 2 *centralinisti.*

Si fa inoltre presente che, a seguito della recente decisione della Corte costituzionale in merito all'articolo 9 della legge n. 130 del 1983, la competenza a concedere le deroghe al divieto di assunzione è ora rimessa alle Regioni sulla base delle norme di indirizzo e coordinamento emanate dal Presidente del Consiglio con il decreto del 17 ottobre 1983, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 ottobre 1983, n. 289.

Il Ministro per la funzione pubblica: GASPARI.

ORSINI GIANFRANCO E COMIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso:

che a seguito della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 la commozione diffusasi in tutto il paese ed anche all'estero, diede vita ad una serie di iniziative in favore delle popolazioni colpite dal disastro, iniziative culminate nella «catena di solidarietà» cui furono fatti confluire i fondi raccolti attraverso televisione, radio, giornali e mediante altre modalità spontaneamente nate dalla sensibilità popolare;

che per la gestione di detti fondi venne costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 1963, apposita commissione composta dai rappresentanti degli enti locali interessati e presieduta prima dal Commissario straordinario del Governo per la zona del Vajont e successivamente dal prefetto di Belluno;

che come era nella volontà dei donatori, le somme raccolte vennero utilizzate in favore dei sinistrati, sia con la istituzione di rendite e la corresponsione di sussidi a favore di vedove e minori, sia con la erogazione di contributi per la ricostruzione, sia, infine, mediante anticipazioni sugli indennizzi, previsti dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, da parte dello Stato;

che a seguito della legge 25 novembre 1972, n. 1041, riguardante la gestione di fondi fuori bilancio delle amministrazioni statali, su precisa richiesta del prefetto di Belluno, il Ministero del tesoro con lettera della Ragioneria generale dello Stato 16 marzo 1973, n. 113136, e la Presidenza del Consiglio con telegramma del 20 maggio 1973, n. 12402/3.0.9/3.2.3 esprimevano avviso che il fondo della «catena della solidarietà», esulasse dall'ambito di applicazione della legge e che pertanto poteva continuare ad essere gestito come fino a quel momento;

che la citata commissione si autosciolse in data 14 giugno 1974 disponendo che i fondi esidui, e naturalmente quelli in corso di rientro o che comunque dovevano rientrare in quanto erogati quali anticipa-

zioni, venissero ripartiti fra i comuni interessati per il loro utilizzo attraverso regolari deliberazioni in favore di attività destinate direttamente ai sinistrati;

che, probabilmente a seguito di ripensamento degli organi centrali, la direzione provinciale del tesoro di Belluno ha ripetutamente rivolto invito e in data 3 giugno 1983 ingiunto al comune di Longarone di versare la somma di lire 34 milioni 329 mila 150 lire - «quale rimborso delle anticipazioni ricevute dal fondo istituito con la catena della solidarietà in occasione della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963»;

che detta iniziativa pretende ora di estendere lefficacia della legge n. 1041 del 1971 ad una attività precedentemente riconosciuta, ed effettivamente estranea alla portata della legge citata, in quanto l'articolo 1 della stessa parla esplicitamente di «somme percepite da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, nonché da dipendenti delle stesse per lo svolgimento di compiti istituzionali»;

che tale presupposto è assolutamente inesistente, poiché le somme non sono state versate allo Stato e men che meno vi era riferimento a compiti istituzionali di qualsiasi genere. Giova al riguardo ricordare come, promotori e conferenti in moltissime forme, dagli articoli sui giornali, alle lettere di accompagnamento delle donazioni, hanno costantemente testimoniato la volontà di non far affluire le offerte agli organi statali, intendendo invece indirizzarle direttamente ai danneggiati attraverso le varie iniziative;

che della commissione succitata furono chiamati a far parte i prefetti di Belluno e Pordenone unicamente per ragioni di praticità, in quanto ciò garantiva alla commissione l'acquisizione di dati ed elementi di giudizio di cui le prefetture erano depositarie, per effetto dei compiti alle stesse attribuite dalla legge di ricostruzione e che in ogni caso la commissione registrava la prevalente presenza di rappresentanti di enti locali;

che il comune di Longarone è stato costretto a citare in giudizio il Ministero

del tesoro per difendere il buon diritto dei sinistrati a non vedersi sottrarre somme che sono di loro sacrosanta spettanza -

se non ritenga di rivedere la propria posizione alla luce degli elementi che ci si è permessi richiamare, considerando in subordine che anche l'applicazione delle leggi, pur senza violarle, può risentire di valutazioni di ordine morale certamente ricorrenti nella vicenda oggetto della presente interrogazione e che particolarmente assumono valore mentre, con la partecipazione del Capo dello Stato, la popolazione longaronese si accinge a ricordare il ventesimo anniversario della tremenda tragedia.

(4-00544)

RISPOSTA. — *I fondi della catena di solidarietà per la catastrofe del Vajont, furono gestiti con i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 1963 e dall'apposita convenzione di cassa, stipulata con l'istituto bancario presso il quale era stato aperto apposito conto corrente fruttifero.*

Successivamente, entrata in vigore la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente la gestione dei fondi fuori bilancio delle amministrazioni statali, vi furono notevoli perplessità sulla possibilità di continuare a disciplinare i fondi della catena di solidarietà con le norme del citato decreto.

Questa Amministrazione ritenne, però, che i fondi in parola, essendo stati offerti spontaneamente da enti e privati alle popolazioni colpite dalla catastrofe, non rientrassero nell'ambito di applicazione della legge n. 1041 che si riferisce a fondi di pertinenza delle Amministrazioni dello Stato.

Ma la Corte dei conti, intervenuta più volte sulla questione, espresse il parere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, la suindicata gestione fosse da ricondurre nell'ambito di applicazione della legge n. 1041.

In tal senso, poi, si è definitivamente pronunciata la sezione di controllo della Corte dei conti che, con la delibera del 22 maggio 1980, n. 1066, ha ribadito l'obbligo delle Amministrazioni a ricondurre nell'alveo della normale gestione di bilancio i

fondi della catena di solidarietà, ai sensi degli articoli 6 e 7 della citata legge n. 1041 del 1971.

Per tale motivo, i fondi in questione debbono essere versati in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e solo in seguito, una volta chiusa la gestione, vi è la possibilità di una riassegnazione dei fondi stessi ai comuni interessati, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della ripetuta legge.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PAGANELLI E CARLOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che solo a fine giugno-primi di luglio e cioè nei giorni antecedenti gli esami di maturità è stata resa nota una disposizione ministeriale che modificava le norme relative alla esenzione da prove scritte per i non vedenti, che prima potevano essere sostituite da prove orali;

che questa tardiva disposizione ha provocato notevoli disagi in persone meritevoli di ben altra considerazione - :

quali siano state le ragioni di una così improvvisa disposizione;

se sono state date le opportune istruzioni per le tempestive, d'ora in poi, informazioni per gli esami dei non vedenti e più in particolare per conoscere se il Ministero controlla la corretta applicazione di tutte le norme che regolano i corsi di studio dei non vedenti. (4-00362)

RISPOSTA. — *Le istruzioni emanate con la circolare del 16 giugno 1983, n. 163, per disciplinare lo svolgimento delle prove relative agli esami di maturità nei confronti degli alunni affetti da imperfezioni fisiche o sensoriali, sono state determinate dall'esigenza di dettare più aggiornati chiarimenti in applicazione della norma contenuta nell'articolo 102 del regio decreto del 4 maggio 1925, n. 653, che a tutt'oggi regola la materia.*

Tale esigenza, da tempo avvertita, non poteva essere ulteriormente elusa, tenuto conto che la politica di integrazione scolastica, perseguita in questi ultimi anni, ha comportato, anche nelle scuole superiori, la presenza di un crescente numero di allievi, le cui obiettive difficoltà, conseguenti e menomazioni di varia natura, richiedono, in sede di esami finali, un'attenta valutazione ai fini delle determinazioni che le commissioni giudicatrici possono assumere sulla base delle generiche indicazioni contenute nell'anzicennato articolo 102.

Posto, infatti, che tale articolo consente, in via di massima, agli allievi in questione di essere dispensati totalmente o parzialmente dalle singole prove e di essere sottoposti, ove possibile, ad esperimenti ritenuti equipollenti, è parso opportuno offrire alle commissioni esaminatrici precisazioni e consigli circa gli accorgimenti e le iniziative da adottare in relazione ai diversi tipi di handicaps.

Le misure suggerite trovano, tra l'altro, giustificazione nella consapevolezza che il diritto all'istruzione, per quanto concerne la scuola secondaria superiore, non possa in ogni caso prescindere, nello stesso interesse dei destinatari del servizio scolastico, dalla serietà degli studi e dei conseguenti accertamenti da parte dei commissari esaminatori.

Questi ultimi, pertanto, potranno deliberare - a seconda delle circostanze e con riferimento alle informazioni ricevute dai competenti consigli di classe - che gli allievi cui, a causa di impedimenti fisici, sia inibito lo svolgimento delle prove scritte, si avvalgano della facoltà di comunicare verbalmente il contenuto delle prove stesse ad un membro della commissione, il quale si limiterà alla fedele trascrizione.

Per quanto concerne, in particolare, il caso segnalato, le istruzioni con la succitata circolare prevedono che gli allievi i quali, oltre ad impedimenti di ordine fisico, ne presentino altri di natura sensoriale (non vedenti-non udenti), possano altresì avvalersi della presenza di assistenti nominati dalle associazioni di categoria.

Le istruzioni di cui trattasi non intendono, comunque - né certamente lo potrebbero - apportare deroghe alle vigenti di-

sposizioni legislative, restando ovviamente salva la facoltà delle commissioni giudicatrici, di adottare misure diverse da quelle come sopra suggerite previa adeguata motivazione, così come precisato nella stessa circolare n. 163.

Premesso, infine, che alla vigilanza sul regolare espletamento degli esami di maturità - compresi quelli sostenuti dai candidati non vedenti - sono preposti i provveditori agli studi ed i competenti ispettori ministeriali, si assicura che l'Amministrazione non mancherà di valutare con la massima attenzione, ai fini degli interventi che si dovessero rendere in seguito necessari, le risultanze delle esperienze sinora compiute.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

PAGANELLI E CARLOTTO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere - premesso che il Ministero ha risposto negativamente tramite il prefetto di Cuneo ad una richiesta dell'amministrazione comunale di Dogliani in ordine al parziale adeguamento del canone relativo ai locali ove ha sede il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di detto comune - se non ritenga di rivedere tale decisione e se in particolare non ritenga di porre maggiore considerazione proprio alle sedi a carattere discontinuo che meritano di essere incoraggiate e non penalizzate con decisioni come quella oggetto della presente interrogazione. (4-01080)

RISPOSTA. — L'immobile adibito a sede del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Dogliani (Cuneo) è stato ceduto in locazione dall'amministrazione comunale per cinque anni, a decorrere dal 27 febbraio 1973, al canone annuo di lire 120 mila lire.

Il contratto di locazione è stato poi prorogato a termini di legge fino al 14 luglio 1984 e, rientrando nella disciplina di cui all'articolo 15-bis della legge 25 marzo 1982, n. 94, alla scadenza subirà un'altra proroga

di due anni. Il canone, aggiornato con successivi aumenti, è attualmente di lire 182.775 annue.

Con deliberazione in data 15 marzo 1982, n. 28, il consiglio comunale di Dogliani ha approvato un progetto di ristrutturazione della caserma per una spesa prevista di lire 80.128.685, successivamente aumentata a lire 120 milioni di lire. In relazione all'entità della spesa, il sindaco ha chiesto che il canone d'affitto fosse elevato a 3.500.000 lire annue.

La richiesta di aggiornamento del canone non ha potuto però trovare accoglimento a causa della assoluta insufficienza di fondi nell'apposito capitolo di bilancio, già gravato da pesanti oneri (l'ammontare dei quali è risultato talvolta nettamente superiore alle previsioni) per la locazione di stabili adibiti a sede dei comandi provinciali e dei distaccamenti a carattere permanente.

A causa dell'indisponibilità di mezzi finanziari si è reso, poi, necessario riaffermare con rigore la prassi, già seguita in linea generale, di non assumere a carico dell'amministrazione nuovi o maggiori oneri per le sedi a carattere discontinuo; i locali necessari per il funzionamento delle medesime dovrebbero, pertanto, essere messi gratuitamente a disposizione da parte degli enti locali interessati.

Tenuto conto, però, che nel caso di specie l'ente proprietario ha eseguito opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, si è ravvisata la possibilità di procedere, in via del tutto eccezionale, all'aggiornamento del canone a norma dell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ove è previsto che il locatore può chiedere un aumento del canone in misura non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati.

A tal fine, è stato dato recentemente incarico alla prefettura di Cuneo di interessare il competente organo tecnico erariale per la determinazione dell'entità del capitale impiegato dal comune di Dogliani per la ristrutturazione della parte dell'immobile concessa in locazione a questo Ministero.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PARLATO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere:

quali siano stati i motivi che hanno spinto la Guardia di finanza a sopprimere la brigata di finanzieri di stanza a Castelvoltorno presso la caserma demaniale dove sino al 18 luglio 1983 ha avuto la sua sede;

se le circostanze di fatto siano state opportunamente verificate dal Ministero o se, almeno tardivamente, non si ritenga di verificarle;

se sia noto che l'abusivismo commerciale ed edilizio, il bracconaggio ed altri reati di competenza della Guardia di finanza siano all'ordine del giorno, purtroppo, nelle località su ciò la brigata esercitava la propria indispensabile attività;

se sia noto che l'intera popolazione di Castelvoltorno ha protestato contro la anzidetta decisione che fornisce spazi di manovra alla delinquenza organizzata ed alla criminalità comune e che pertanto la stessa popolazione richiede il ripristino dell'anzidetto presidio con una forza di almeno venti uomini, onde far fronte alle necessità di prevenzione e di repressione dei reati di competenza della Guardia di finanza;

se non ritenga che la assurda decisione, che lascia inermi ed indifesi i cittadini contro il dilagare della criminalità, sia almeno contraddittoria rispetto alla conclamata volontà espressa dal Governo di un impulso nuovo e vigoroso da dare alla lotta contro la delinquenza, dando invece l'impressione di una resa progressiva dello Stato. (4-00254)

RISPOSTA. — La soppressione della brigata della guardia di finanza di Castelvoltorno (Caserta), disposta nel quadro di una revisione organica a carattere nazionale, consentirà il recupero di personale, precedentemente destinato a servizi di vigilanza alla caserma, per le esigenze prioritarie dei servizi d'istituto e consentirà inoltre una maggiore efficienza ed un migliore rendimento della vicina tenenza di Mondragone (Caserta) che, opportunamente potenziata, sarà in grado di svolgere con sicura efficacia anche

i compiti operativi già propri del reparto soppresso.

In effetti il rendimento quasi nullo del reparto stesso non giustificava l'assunzione dei rilevanti costi sostenuti per il personale, i mezzi e le infrastrutture e ciò anche nella considerazione che nella circoscrizione operano altre forze di polizia per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PARLATO, MANNA E MARTINAT. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

se intenda finalmente intervenire risolutamente per risolvere, come non hanno fatto i suoi predecessori, il problema della carenza di disponibilità sul mercato, nonostante la domanda sia sempre più elevata, di sigarette «Nazionali», al punto che nemmeno la rivendita sita nel palazzo di Montecitorio, alla data odierna (12 agosto 1983), è in condizioni di soddisfare la richiesta oltre il contingentamento di cinque pacchetti *pro capite*;

poiché ad analoghe interrogazioni si è risposto nel passato in modo del tutto inadeguato ed insoddisfacente, se si intenda quantomeno raddoppiare la attuale produzione, essendo meschina la scelta di contrarla semplicemente perché, essendo il prezzo di vendita, per i noti motivi politici, legato alla scala mobile, e quindi pressoché intangibile nella sua modestia, si intende far risparmiare al monopolio il costo di una elevata domanda popolare e sociale.

(4-00259)

RISPOSTA. — *Nel decennio 1973-1983 il consumo del tabacco si è concentrato, in modo sempre più marcato, sulle sigarette munite di filtro e di lunghezza maggiore di quelle tradizionali.*

Invero, nel nostro paese, alla fine del 1982 il consumo di sigarette con filtro di lunghezza internazionale rappresentava l'88 per cento del consumo totale di sigarette,

mentre già nell'agosto 1983 la percentuale ha raggiunto la soglia del 90 per cento.

Le tecnologie industriali per il confezionamento di questo prodotto, pertanto, si sono dovute adeguare alle nuove esigenze talché oggi non sono più in commercio macchinari idonei a fabbricare le sigarette del formato delle Nazionali.

Ad ogni modo l'Amministrazione dei monopoli con le tecnologie disponibili ha prodotto già nei primi mesi del 1983 ben un milione 400 mila chilogrammi circa di Nazionali e si assicura che la rivendita speciale ubicata nel palazzo di Montecitorio sarà adeguatamente rifornita in relazione alla ricettività dei locali.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di determinazione concessiva contraddistinta dal n. 1336990 intestata a Chiaro Raffaele nato a Napoli il 1° maggio 1916 e residente a Varese in via Donizetti 3. (4-00641)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 7 aprile 1983, n. 1336990, al signor Raffaele Chiaro è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne dell'ex militare Gennaro, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° novembre 1978, oltre l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.*

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 21 settembre 1983, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di variazione n. 3271154, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Varese con elenco del 18 ottobre 1983, n. 18, per la corrispondenza degli assegni spettanti al signor Chiaro.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PELLEGATTA e FRANCHI FRANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

Busto Arsizio (Varese) è una città industriale di circa 82.000 abitanti, con quasi 20.000 immigrati e con grossi problemi riguardanti la droga, la malavita, la disoccupazione, dove ogni giorno avvengono furti in stabilimenti, negozi, case private, scippi di ogni genere;

gli organici del locale commissariato di pubblica sicurezza sono sottodimensionati per numero di uomini a disposizione ed in special modo di sottufficiali in quanto, dei sette in forza, uno è pensionato e richiamato per le pratiche di ufficio, uno è addetto al settore di politica giudiziaria presso la Procura e uno è staccato all'ufficio di pubblica sicurezza presso l'ospedale;

se si fa un confronto con il capoluogo di provincia, Varese, con 5.000 abitanti in più, con Gallarate e con Legnano, si hanno i seguenti dati:

Varese abitanti 85.000, 167 uomini dei quali 32 sottufficiali;

Gallarate (Varese) abitanti 48.000, 33 uomini dei quali 5 sottufficiali e 4 in arrivo (a 6 chilometri da Busto);

Legnano (Milano) abitanti 50.000, 43 uomini di cui 10 sottufficiali (a 6 chilometri da Busto) -

quali concreti provvedimenti voglia porre in atto, e nel più breve tempo possibile, per rafforzare gli organici del commissariato di pubblica sicurezza di Busto Arsizio con l'invio di uomini e sottufficiali.

(4-01006)

RISPOSTA. — *Il commissariato di pubblica sicurezza di Busto Arsizio, dopo la recente assegnazione di tre unità distaccate dalla questura di Varese, dispone attualmente di un organico complessivo di quarantanove unità di cui undici sottufficiali e trentotto appuntati e guardie.*

La consistenza di detto organico è proporzionata sia alla dotazione organica generale effettiva della provincia - costituita

complessivamente da duecentoquarantotto unità, con una leggera eccedenza rispetto a quella di duecentotrenta - sia alla consistenza del personale in servizio presso la questura ed il commissariato di pubblica sicurezza di Gallarate.

È vero che la questura dispone di centosessantasette uomini, ivi compresi trentanove sottufficiali. Ma una siffatta concentrazione di forze presso l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza - più che tripla rispetto al commissariato di Busto Arsizio - è ampiamente giustificata e perfettamente comprensibile se si pone mente alla circostanza che nel capoluogo sono concentrati numerosi servizi, dei quali oltre tutto beneficia direttamente o indirettamente l'intera provincia, come la squadra mobile, l'UIGOS (Ufficio investigazioni generali operazioni speciali), l'ufficio stranieri, la centrale operativa con il servizio delle volanti, il servizio radiotelecomunicazioni, il servizio automezzi della questura, eccetera.

Un parallelo di natura demografica non può costituire per altro un congruo termine di comparazione tra le esigenze di un ufficio provinciale di pubblica sicurezza e quelle di un commissariato distaccato.

Nel raffronto, poi, con il commissariato di pubblica sicurezza di Gallarate, il rapporto tra la popolazione dei due centri ed il numero di uomini rispettivamente addetti ai due uffici, appare giustamente rispettato, dato che a Gallarate prestano servizio trenta unità, tra cui sette sottufficiali, e che non è previsto per l'immediato alcun rafforzamento di organico.

Quanto alla comparazione con la situazione del commissariato di pubblica sicurezza di Legnano (Milano), si fa presente che in quest'ultimo ufficio prestano servizio trentaquattro uomini e non quarantatre.

Si soggiunge, con l'occasione, che per l'inizio del 1984 dovranno essere assegnati alle varie sedi dell'intero territorio nazionale quattrocentosettantacinque vice-ispettori che hanno superato il primo apposito corso organizzato in attuazione della nuova normativa di riforma. È previsto che sei di essi vengano distaccati alla provincia di Varese.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PICANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che la legge finanziaria 1983 ha bloccato le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni;

che per ottenere deroghe è necessaria un'apposita autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

che l'ACI, a causa delle tante pratiche giacenti presso i pubblici registri automobilistici, ha chiesto la necessaria autorizzazione;

che l'organico dei PRA, sono ridotti di due terzi e l'incremento delle formalità è aumentato del duecento per cento —

se non ritenga opportuno riesaminare la richiesta nell'interesse dei tanti cittadini in attesa dell'espletamento delle formalità richieste tendenti ad ottenere il documento di circolazione. (4-00937)

RISPOSTA. — *L'Automobile club d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 ottobre 1983 (articolo 23), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 ottobre 1983, n. 287, è stato autorizzato ad assumere, ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, duecento impiegati temporanei al fine di soddisfare le esigenze degli uffici del pubblico registro automobilistico.*

Il Ministro per la funzione pubblica: GASPARI.

PIRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponde al vero che al liceo Torricelli di Faenza si è venuta a creare una situazione a dir poco grottesca.

Dopo aver fatto credere a genitori e studenti che per il corrente anno scolastico 1983-84 si sarebbero istituite 2 sezioni del corso sperimentale linguistico all'interno dell'istituto, tanto è vero che si sono accettate ben 51 iscrizioni con regolari tasse pagate all'inizio di luglio, all'inizio dell'apertu-

ra dell'anno scolastico la presidenza dell'istituto rendeva noto la non concessione della seconda sezione sperimentale del corso linguistico da parte del Ministero e proponeva alle famiglie un farsesco sorteggio che avrebbe dovuto individuare 25 alunni aventi il diritto a frequentare il corso.

Il metodo è stato rifiutato decisamente dalle famiglie degli studenti così che all'apertura dell'anno scolastico nessuno degli iscritti si è presentato a scuola.

L'interrogante chiede, pertanto di conoscere quale linea di politica culturale intende seguire per favorire la domanda di insegnamenti, come quelli linguistici, sempre più richiesti alla struttura pubblica.

(4-00478)

RISPOSTA. — *La questione può ritenersi superata in quanto questo Ministero, che già in data 21 luglio 1983 aveva autorizzato presso il liceo-ginnasio Torricelli di Faenza (Ravenna), il rinnovo e la prosecuzione del corso sperimentale, attivato con decreto ministeriale 9 settembre 1982, ha concesso — così come richiesta dall'istituto in questione — l'autorizzazione al funzionamento di una seconda quarta classe ginnasiale sperimentale.*

I motivi che hanno indotto l'Amministrazione ad un più attento esame dell'ulteriore richiesta sono in primo luogo connessi alle necessità di rispettare la normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, ed, in secondo luogo, dettati dall'esigenza di una più puntuale valutazione dell'opportunità di far funzionare presso lo stesso istituto un unico corso normale e due corsi sperimentali, rompendo così quell'equilibrio numerico tra i due tipi di corso che si rende opportuno per ogni confronto.

Si ricorda infine, che la sperimentazione presso il liceo Torricelli di Faenza è appena agli inizi e, pertanto, necessita di essere maggiormente tenuta in particolare evidenza, così come auspicato dallo stesso istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi dell'Emilia-Romagna che pure si è espresso favorevolmente per il rinnovo del corso sperimentale.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

PRETI — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - in relazione al fatto che vive in Italia un grandissimo numero di clandestini, molti dei quali non hanno alcun lavoro e sono dediti alla delinquenza, e che il fenomeno è assai grave nelle grandi città e particolarmente a Roma (dove dal 1° gennaio al 30 agosto di quest'anno sono stati arrestati 1.167 stranieri, pari al 22,11 per cento del totale) - se non ritiene opportuno modificare l'attuale comportamento permissivo, che differisce da quello degli altri paesi occidentali, più consapevoli dell'esigenza di garantire l'ordine pubblico e di tutelare i cittadini da ogni forma di delinquenza, e non ritiene pertanto indispensabile espellere tutti i clandestini indesiderabili, provvedendo in maniera che non possano ritornare nel nostro paese. (4-00506)

RISPOSTA. — *Negli ultimi anni si è effettivamente verificato un notevole aumento, al di fuori delle grandi correnti turistiche, di presenze in Italia di stranieri che, dopo essere ricorsi a svariati espedienti per entrare nel territorio nazionale, vivono nella più assoluta illegalità.*

Si tratta di persone che, generalmente prive di mezzi di sostentamento, sono nel migliore dei casi destinate ad accrescere la massa dei lavoratori clandestini.

Ed invero è stato riscontrato, soprattutto nei grandi centri urbani, un notevole incremento del numero di clandestini dediti ad attività criminose o socialmente pericolose che vanno dalla prostituzione ai traffici illeciti.

Le dimensioni del fenomeno non possono non porre in risalto l'inadeguatezza degli attuali strumenti normativi ed operativi per il controllo degli stranieri in genere.

Sta di fatto che il vigente ordinamento presenta obiettive lacune proprio perché risale ad epoca ormai remota in cui, oltretutto, la presenza di un regime totalitario rendeva quasi superfluo puntualizzare a livello di fonte primaria i poteri dell'Amministrazione, senza considerare poi che il fenomeno dell'afflusso degli stranieri allora era quasi irrilevante se raffrontato alle dimensioni raggiunte oggi.

Gli organi operativi conoscono bene la difficoltà di intervenire sulla base di norme approssimative ed incomplete, scarsamente rispondenti alle esigenze di tipicità che stanno alla base del nostro sistema costituzionale.

L'inadeguatezza dei cennati strumenti per il controllo degli stranieri può essere facilmente colta allorché si pensi che, allo stato, non è prevista la fattispecie penale dell'ingresso clandestino, né viene sanzionato il comportamento dello straniero che, dopo la scadenza del permesso di soggiorno, non ne ha chiesto ed ottenuto la proroga o il rinnovo, ovvero permane in Italia nonostante il permesso stesso gli sia stato revocato o annullato.

Se si considera, poi, l'ordine di allontanamento mediante foglio di via obbligatorio, si osserva che l'articolo 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non prevede l'accompagnamento mediante la forza pubblica dei soggetti colpiti da detto provvedimento.

In caso di inottemperanza all'ordine, è previsto l'arresto dello straniero da uno a sei mesi e la traduzione alla frontiera appena scontata la pena. Uno straniero allontanato con foglio di via obbligatorio è, però, libero di ritornare in Italia, in quanto unicamente in caso di espulsione occorre una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno per poter rientrare nel territorio dello Stato.

Tenuto conto delle rilevate carenze e delle conseguenti sensibili ripercussioni sul piano della prevenzione e della repressione del fenomeno in questione, i risultati conseguiti dalle forze di polizia nel settore possono essere considerati senz'altro soddisfacenti. Nei primi nove mesi del 1983 gli organi di polizia hanno proceduto a novemila respingimenti alla frontiera. Nello stesso periodo, sono stati emanati, inoltre, 2.352 provvedimenti di espulsione e 9.362 di allontanamento.

Nel corso del 1982 sono stati denunziati all'autorità giudiziaria 7.757 stranieri, per la maggior parte contravventori al foglio di via obbligatorio e autori di vari reati, come furto, spaccio di stupefacenti, falso e trasporto e commercio abusivo di armi ed esplosivi.

Per dimostrare l'impegno delle forze di polizia nel settore è sufficiente, del resto, considerare che la popolazione carceraria in Italia è costituita per oltre il dieci per cento da stranieri.

È tuttavia indilazionabile la necessità di disporre di nuove norme che, in armonia con i principi generali garantistici dell'ordinamento e delle convenzioni internazionali stipulate dal nostro paese, possano offrire agli operatori di polizia strumenti idonei per un efficace controllo degli stranieri.

A tal fine fu predisposto e presentato all'inizio della VIII legislatura un disegno di legge contenente norme integrative per il controllo degli stranieri (atto Senato n. 694), decaduto a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere.

È ferma intenzione del Ministero dell'interno pervenire quanto prima alla riproposizione di tale iniziativa, prevî ulteriori perfezionamenti.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

RALLO, ALOI E POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che la decorrenza del trattamento economico dei professori di ruolo universitari, fascia degli associati, che hanno superato la prima tornata dei giudizi di idoneità dovrebbe partire «dalla data della effettiva assunzione in servizio» (articolo 12 del bando di concorso, supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1981);

che, per un maggiore snellimento delle procedure, con la legge Ferri si faceva decorrere l'inquadramento di ciascun professore associato dalla data della chiamata della facoltà e che, in conseguenza di questa norma, quasi tutte le facoltà hanno chiamato in servizio, prima di ricevere il decreto di nomina, i suddetti docenti i quali in quelle varie date hanno preso effettivamente servizio;

che, con telegramma del 28 giugno 1983, il Ministero della pubblica istruzione direzione universitaria divisione prima pre-

cisava che la data di assunzione in servizio «non potest essere precedente emanazione decreto ministeriale inquadramento»;

che, per l'affollarsi dei decreti di nomina, per l'approvazione del Consiglio universitario nazionale, quando era richiesta, per la mancanza di un qualsiasi ordine di precedenza, si sono create evidenti discriminazioni nelle diverse date di emanazione del decreto, con sensibili differenze di parecchi mesi fino alla concorrenza dell'intero anno scolastico per docenti che avevano superato la prova nella stessa data -:

quali urgenti provvedimenti intende adottare per eliminare le suddette evidenti discriminazioni che arrecano un evidente danno economico agli ininteressati e che hanno persino provocato la perdita dello stipendio per i docenti che, provenienti da università non statali, hanno chiesto l'inquadramento in università statali;

che cosa intenda fare perché intervenga subito per sanare questa abnorme situazione che calpesta il dettato costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini e ignora lo spirito e la lettera della legge Ferri.

(4-00357)

RISPOSTA. — *Si deve anzitutto confermare quanto a suo tempo precisato nell'articolo 12 del bando di concorso cui ha fatto riferimento l'interrogante, nel senso che le nomine dei professori universitari - inquadrati nella fascia degli associati - devono essere disposte, ai fini economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Anche se, poi, la successiva legge del 6 ottobre 1982, n. 725, ha consentito, per i professori che abbiano superato la prima tornata dei giudizi di idoneità, il conferimento della nomina in corso d'anno, occorre tuttavia tener presente che l'adozione delle delibere - con le quali le competenti facoltà hanno provveduto ad effettuare le chiamate - costituisce solo la fase iniziale dell'iter amministrativo, destinato a concludersi con la formale emanazione del decreto di nomina.*

È da rilevare, inoltre che, in adempimento del generale principio della non retroattività dei provvedimenti amministrativi - fatte salve eventuali espresse disposizioni di legge - gli effetti economici delle nomine in parola avrebbero potuto, in ogni caso, decorrere solo da una data successiva a quella di emanazione dei relativi decreti e coincidente, pertanto, con l'effettiva assunzione in servizio, così come prescritto dal succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Quanto, poi alle discriminazioni segnalate a proposito delle diverse date di emanazione dei decreti di nomina dei singoli docenti, si è trattato di inconvenienti non sempre eliminabili, in quanto determinati dai vari adempimenti prescritti per i singoli casi (eventuale parere del consiglio universitario nazionale, inserimento a statuto della disciplina di insegnamento, o altre formalità).

Non appare chiaro, infine, come i professori associati, nominati in corso d'anno ai sensi dell'articolo unico della suddetta legge n. 725 del 1982, abbiano potuto subire una interruzione nell'erogazione dello stipendio per l'ufficio (anche se non statale) ricoperto in precedenza, tenuto conto che il venir meno di tale ufficio avrebbe dovuto coincidere con la data di assunzione in servizio quale professore associato.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

RONCHI, POLLICE E CALAMIDA. — Ai Ministri del tesoro e della difesa. — Per sapere - premesso che:

a) circa 55.000 mutilati e invalidi per causa di servizio militare sono gravemente discriminati sul piano giuridico ed economico, percependo tra l'altro un trattamento pensionistico pari al 50 per cento di quello previsto per gli invalidi e vittime di guerra;

b) isoldati italiani della forza militare operante in Libano, qualora rimanessero mutilati o invalidi, riceverebbero lo stesso

trattamento pensionistico degli invalidi per causa di servizio militare -

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per affrontare l'ingiusta situazione di questi mutilati e invalidi. (4-01358)

RISPOSTA. — Questo Ministero, nel rispondere, il giorno 11 novembre 1983, davanti alla VI Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, ad altra interrogazione, di contenuto sostanzialmente analogo, presentata dagli onorevoli Dignani Grimaldi ed altri, ha comunicato quanto segue: «Il sistema pensionistico statale si ripartisce sostanzialmente in due grandi settori:

- a) il settore delle pensioni ordinarie;
- b) il settore delle pensioni di guerra.

Il settore delle pensioni ordinarie riguarda sia il personale civile sia militare dello Stato, come dispone l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza e costituisce un sistema omogeneo, che prevede: 1) la pensione normale, la quale si percepisce al verificarsi di determinate condizioni (essere nominato all'impiego, essere retribuito in tutto o in parte con la stipendio, soggetto a ritenute, aver prestato un determinato periodo di servizio); 2) la pensione privilegiata la quale, prescindendo dalla stabilità e dalla durata del rapporto di impiego, si percepisce quando venga a verificarsi una causa di servizio che determini una inabilità assoluta, oppure, una diminuzione di capacità lavorativa, ovvero la morte del soggetto.

La normativa in materia di pensioni di guerra prevede, invece, la corresponsione della pensione a tutti coloro, o agli aventi causa, che, in conseguenza di fatti ricollegabili ad eventi bellici, abbiano subito menomazioni o infermità o morte. Tale settore è disciplinato da norme particolari, ovviamente diverse da quelle relative alle pensioni ordinarie.

Il fondamento giuridico del diritto alla pensione ordinaria è dunque costituito dall'esistenza di un rapporto di impiego;

quello della pensione privilegiata dal verificarsi di una causa di servizio, anche a prescindere dall'esistenza di un rapporto di impiego (ad esempio militari in servizio di leva); quello infine della pensione di guerra è rappresentato dal dovere dello Stato, quale espressione della solidarietà nazionale, di risarcire coloro che a causa di eventi bellici abbiano sofferto nell'interesse della collettività.

In relazione a quanto precede, appare dunque evidente che, almeno sotto il profilo giuridico, nessuna equiparazione od assimilazione è possibile tra i mutilati ed invalidi per causa di servizio militare e quelli per causa di guerra, in quanto diversi sono i presupposti di diritto e di fatto che danno luogo ai due diversi sistemi pensionistici.

Non sfugge per altro all'attenzione ed alla sensibilità del Governo il fatto che il problema segnalato dagli interroganti riveste indubbia rilevanza politica.

Infatti, gli invalidi per causa di servizio alle dipendenze delle forze armate e dei corpi militarizzati, avendo servito la patria in tempo di pace a salvaguardia delle istituzioni civili e democratiche e a tutela dei confini dello Stato, nella lotta contro il terrorismo e la criminalità comune o in occasione di calamità naturali con abnegazione e forte senso del dovere, non possono non essere considerati sullo stesso piano morale di quanti hanno subito analoghe mutilazioni ed invalidità in tempo di guerra.

Sarà cura pertanto del Governo di assumere le necessarie iniziative intese ad eliminare ogni ingiusta discriminazione nella materia, pur tenendo conto delle rilevate, obiettive diversità di situazioni, non senza per altro considerare la particolare delicatezza che ogni intervento in tale settore riveste per le ragioni seguenti: a) esigenza di reperire i mezzi finanziari occorrenti, compatibilmente con l'attuale difficile situazione economica; b) correlativa necessità di valutare, nel quadro finanziario di cui sopra, le inevitabili rivendicazioni che altre categorie similari (in particolare i mutilati e gli invalidi per servizio civile) non mancherebbero di avanzare.

Per altro, con specifico riferimento ai militari attualmente impiegati in Libano, il

Ministero della difesa, riprendendo analogo iniziativa che l'anticipato scioglimento delle Camere non aveva consentito di perfezionare, ha allo studio un provvedimento, di prossima diramazione per il prescritto concerto interministeriale, con cui si prevede l'attribuzione al personale suddetto, nonché ai familiari superstiti, di uno speciale trattamento pensionistico privilegiato, rapportato a tutti gli emolumenti ed indennità a qualsiasi titolo corrisposti durante la permanenza del personale medesimo nella zona di intervento.

Il Tesoro avrà cura di esaminare il relativo schema con la massima urgenza e considerazione, onde consentire il più rapido iter».

In relazione a quanto precede, il Governo non può dunque che riconfermare pienamente l'impegno assunto in quella sede.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

RONZANI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere - premesso che la Cassa di risparmio di Biella è senza un presidente e che tale carica è vacante da tre anni, cioè dal 5 settembre del 1980;

premessi, inoltre, che tale ritardo è stato determinato dall'insorgere di contrasti tra i Ministri e tra i partiti di maggioranza e dal prevalere di inaccettabili logiche spartitorie le quali, oltre ad aver provocato l'attuale situazione di paralisi, sono in radicale contrasto con la esigenza di rifarsi, nella nomina del presidente di questo o altri istituti di credito, a criteri nuovi, di competenza e professionalità;

considerati gli effetti negativi che un tale stato di cose finisce oggettivamente di avere sull'immagine di questo istituto di credito oltre che sull'opinione pubblica -

le ragioni di tale inammissibile ritardo e quando il Ministro competente, che è stato a Biella nei giorni scorsi e a cui è stato sicuramente posto anche questo problema, intende procedere, com'è suo dovere, a tale nomina, che sarebbe vergognoso procrastinare ulteriormente. (4-00703)

RISPOSTA. — *Non si è ancora provveduto alla nomina del presidente della Cassa di risparmio di Biella (Vercelli) poiché l'argomento è iscritto all'ordine del giorno del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per essere esaminato, in una prossima riunione, nel quadro del rinnovo degli organi di vertice di altre aziende di credito della categoria.*

Il Ministro del tesoro: **GORIA.**

SEPPIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali siano le innovazioni di ordine economico e tecnico che hanno portato all'esclusione dei benefici finanziari previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, ed in particolare dell'articolo 9, per tutto il settore estrattivo delle piriti.

L'interrogante desidera ricordare come lo spirito della legge fosse quello di sostenere le realtà economiche dell'industria mineraria italiana ancora valide e suscettibili di ulteriori sviluppi anche se momentaneamente in crisi, evitando per altro categoricamente interventi di carattere assistenzialistico nei confronti di settori decotti e irrecuperabili.

Il settore estrattivo delle piriti è forse l'unico, nell'ambito di tutto il panorama dell'industria mineraria italiana, ad avere un'accertata e riconosciuta validità economica che interessa non solo il polo minerario, ma anche quelli chimico e metallurgico e con l'impiego di circa il 50 per cento dell'intera capacità occupazionale del settore minerario. (4-00952)

RISPOSTA. — *Come si evince dal punto 2) della delibera del CIPE dell'8 giugno 1983, la pirite non è esclusa dai benefici finanziari di cui alla legge n. 752 del 1982, essendo compresa nell'elenco dei minerali di rilevante interesse nazionale.*

Le ragioni, invece, che hanno portato all'esclusione della pirite dai benefici previsti dall'articolo 9 della stessa legge, sono sostanzialmente legati alla presenza in Italia

ed in particolare in Toscana (provincia di Grosseto), di notevoli giacimenti la cui consistenza, come riserva accertata, essendo superiore a 20 milioni di tonnellate, è tale da soddisfare al ritmo di consumo attuale un fabbisogno per oltre 20 anni.

Si aggiunge, che la ricerca di base già effettuata nella Toscana meridionale mediante convenzioni con l'ENI (Ente nazionale idrocarburi) stipulate a norma della legge n. 69 del 1973, ha fornito utili informazioni sulla possibilità di reperire in tale area altri giacimenti minerali a solfuri misti, per i quali sono previsti i benefici di cui al citato articolo 9.

Si ritiene utile sottolineare che in Italia, da una rilevazione dell'agosto 1983 è risultato che nel settore minerario, con esclusione di quello degli idrocarburi liquidi e gassosi, su un totale di 10.890 unità impiegate, 644 sono addette al settore minerario delle piriti, e rappresentano circa il 6 per cento dell'intero settore estrattivo.

Per tali motivi, pur essendo possibile per il settore in argomento accedere agli altri benefici della legge, non si è ritenuto urgente, almeno nella prima fase applicativa, procedere a ricerche di nuove consistenze di pirite, ma effettuare nella stessa zona ricerche operative per solfuri misti (piombo, zinco, rame), che presentano importanti indizi anche nell'ambito delle stesse miniere di pirite, ed hanno facoltà di accesso ai benefici di cui all'articolo 9.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

SERVELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

la signora Sordi Annunziata ha, a suo tempo, chiesta la voltura della pensione di guerra intestata a Sordi Silvio, e fino ad allora percepita dalla di lei madre, Sordi Igina, deceduta;

la Direzione provinciale del tesoro di Milano, con decreto in data 24 aprile 1982, ha respinto la richiesta in base all'articolo 4 della legge n. 915 del 1978 che subordina

il diritto a pensione alla condizione che la richiedente sia inabile a proficuo lavoro prima di avere raggiunto la maggiore età, o prima del giorno di decorrenza in suo favore della pensione già liquidata al genitore;

la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano, come da estratto del verbale di visita, protocollo 730/1/81, ha giudicato Sordi Annunziata inabile a proficuo lavoro, per un periodo di due anni, perché affetta da ipertensione arteriosa, di grado notevole, artrosi cervicale di rilevante entità con discopatie;

che, inoltre, la richiedente ha superato il sessantesimo anno di età per cui non è più in grado di svolgere attività lavorativa

se non ritenga di disporre presso gli organi competenti un più approfondito esame della pratica, onde accertare se una più puntuale interpretazione della disposizione di legge, non consenta di accogliere la domanda della richiedente, Sordi Annunziata, la cui posizione presso la Direzione provinciale del tesoro di Milano reca il n. 3629672. (4-00071)

RISPOSTA. — *La direzione provinciale del Tesoro di Milano, in conformità dei pareri della commissione medica per le pensioni di guerra di Milano e della commissione medica superiore, ha negato alla signora Annunziata Sordi il diritto alla pensione di reversibilità, per mancanza del requisito di inabilità a proficuo lavoro, previsto dalla legge.*

Si comunica, altresì, che la commissione medica di Milano, in data 16 dicembre 1981, ha sottoposto a nuova visita la signora Sordi, giudicandola inabile a proficuo lavoro per un periodo di due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Al riguardo, la siundicata direzione provinciale del Tesoro ha sollecitato la commissione medica perché trasmetta il verbale della seconda visita alla commissione medica superiore di questo ministero, per il prescritto parere.

Si assicura che, appena acquisito il parere, si provvederà alla definizione della pratica di pensione della signora Sordi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra (numero di iscrizione 1459176) intestata a Palma De Rosa, residente in Pratola Peligna (L'Aquila), figlia inabile al lavoro proficuo in modo permanente di Vincenzina Valeri, vedova, quest'ultima, di Antonio De Rosa. (4-00748)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 19 aprile 1983, n. 1338559, alla signora Palma De Rosa è stata concessa, in qualità di orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Antonio, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° maggio 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato beneficio, di cui era in godimento la madre, signora Vincenzina Valeri, deceduta il 6 giugno 1957, alla suddetta orfana è stato concesso, inoltre, l'assegno di previdenza di cui all'articolo 54 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni ed integrazioni.*

La surriferita determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione nell'adunanza collegiale del 13 luglio 1983, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 834013, alla competente direzione provinciale del Tesoro de L'Aquila con elenco del 12 novembre 1983, n. 29, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Palma De Rosa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TASSI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità, di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro.* — Per sape-

re che cosa intendano fare per far sì che anche le Banche emiliane, quali la Banca popolare di Modena, il Banco di San Gimignano e San Prospero, diano congedo straordinario per malattia e retribuito, in conformità e secondo le modalità di cui all'articolo 9, secondo e terzo comma e articolo 13, secondo e terzo comma del decreto-legge 12 maggio 1983, n. 129 ai dipendenti bisognevoli documentatamente di cure termali, secondo le norme citate.

Per sapere che cosa intendano fare i Ministri interrogati in relazione anche a una fantomatica e asserita «circolare A-CRI» che a dire delle direzioni delle suindicate banche emiliane, inviterebbe detti istituti a non concedere i permessi indicati nel citato decreto-legge. (4-00486)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di interessare la Banca d'Italia sul motivo per cui le banche emiliane non diano congedo straordinario per malattia ai dipendenti bisognevoli di cure termali.

Si è, per altro, dovuto constatare che la questione, esulando dagli aspetti di rilevanza pubblicistica dell'attività creditizia, non può costituire oggetto di indagine da parte degli organi preposti istituzionalmente alla funzione di vigilanza.

Tale vigilanza invero si attua, nei confronti degli istituti di credito pubblico, secondo le norme contenute nel titolo V del regio decreto-legge 12 marzo 1935, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni (legge bancaria), con particolare riguardo alle materie espressamente indicate negli articoli 28, 31, 32, 35 e 39, nessuna delle quali concerne i contratti di lavoro stipulati dalle aziende di credito con i propri dipendenti.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TASSI. — Ai Ministri del tesoro e della difesa. — Per sapere che cosa osti (tra l'altro, dopo ben 38 anni dalla cessazione di ogni operazione bellica) alla concessione della pensione privilegiata di guerra del soldato Sala Gaetano nato a Calendasco di

Piacenza l'11 settembre 1917, residente a Rottofreno San Nicolò località Cascina Tempio, la cui posizione pensionistica è contraddistinta dal n. 9065681 e il cui diritto alla pensione è stato riconosciuto dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, sin dal 28 febbraio 1975. (4-00488)

RISPOSTA. — I pareri espressi dalle commissioni mediche per le pensioni di guerra hanno soltanto valore di proposta e costituiscono atti preparatori alle determinazioni di questa Amministrazione cui spetta di accertare la tempestiva constatazione e la dipendenza da causa di guerra delle invalidità medesime ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico.

In particolare, per quanto concerne il signor Gaetano Sala, risulta che il medesimo fu effettivamente sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Genova in data 28 febbraio 1973 (e non 1975). In tale sede il suindicato collegio medico, nel riscontrare l'interessato affetto da epatomegalia con insufficienza epatica, gastroduodenite e colite spastica diffusa, ebbe a proporre, per il complesso delle cennate affezioni, la concessione della pensione di sesta categoria, qualora le infermità medesime fossero state riconosciute dipendenti da causa di servizio di guerra.

Dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti, non emersero, però, elementi di giudizio che consentissero di collegare dette affezioni con il servizio militare e la successiva prigionia sofferta dall'interessato durante il conflitto 1940-1945.

Pertanto, con determinazione direttoriale del 24 aprile 1974, n. 2543881/Z, al signor Sala venne negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità sopra citate. Con lo stesso provvedimento, inoltre, non fu ammesso a pensione l'allegato deperimento organico, perché non riscontrato in sede dei cennati accertamenti sanitari.

Contro la suindicata determinazione direttoriale, l'interessato presentò, ai sensi

dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 23559 a seguito del quale questa Amministrazione procedette alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente.

In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, con decreto ministeriale del 27 marzo 1982, n. 016954/RI-GE - adottato in conformità della proposta formulata, ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nell'adunanza collegiale del 16 dicembre 1981 - è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal signor Sala contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.

Il surriferito decreto ministeriale risulta regolarmente notificato all'interessato il 12 marzo 1982, tanto è vero che il medesimo ha impugnato il provvedimento in questione, presentando alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale assunto a protocollo con il n. 867436.

Pertanto, allo stato attuale degli atti e sino a quando la Corte dei conti non avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine al suindicato gravame, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, da parte di questa Amministrazione, nei riguardi del signor Gaetano Sala.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TASSI. — Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del bilancio e programmazione economica. — Per sapere:

se il Governo è a conoscenza della continua dilapidazione di danaro pubblico da parte degli enti locali (province, regioni, comuni, unità sanitarie locali) i quali distribuiscono a periodi alterni bollettini propagandistici che gravano pesantemente sui bilanci dei singoli enti;

se il Governo ha allo studio opportune iniziative che impediscano lo sperpero

di pubblico denaro, in contrasto con i fini istitutivi degli enti. (4-00590)

RISPOSTA. — La questione proposta va considerata alla luce della posizione istituzionale degli enti locali, quale è delineata dai precetti costituzionali che commettono alla Repubblica di riconoscere e promuovere le autonomie locali e sanciscono l'autonomia delle province e dei comuni (articoli 5 e 128 della Costituzione).

Procedendo sulla via della concreta applicazione di tali principi, la legge 8 gennaio 1979, n. 3, recante disposizioni in materia di finanza locale, ha abolito la distinzione delle spese in obbligatorie e facoltative, siccome limitativa dell'autonomia degli enti, talché questi possono ora finanziare liberamente spese di ogni tipo, nei limiti ovviamente delle disponibilità di bilancio, col solo vincolo che le spese abbiano per oggetto servizi e uffici di utilità pubblica, entro i limiti della circoscrizione amministrativa.

La questione, quindi, si traduce nel problema del corretto esercizio sugli atti da parte dei competenti organi regionali, ai quali, però, né lo Stato, né le regioni possono impartire cogenti indirizzi di comportamento, data la rilevanza costituzionale degli organi stessi (articolo 130 della Costituzione).

V'è da considerare, inoltre, l'ormai generalizzata accettazione del principio di pubblicità dell'azione amministrativa intesa a favorire la partecipazione dei cittadini (principio accolto anche nel disegno di legge governativo sull'ordinamento delle autonomie locali).

Resta comunque salvo il giudizio politico dei cittadini, manifestabile col voto elettorale, in ordine ad eventuali sprechi.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

TASSI. — Ai Ministri del tesoro e della difesa. — Per sapere cosa osti alla concessione della pensione di guerra in favore di Battaglia Luisa - orfana di Bolla Ester - Piacenza, via Valla n. 29, posizione

n. 7517181, anche a seguito delle comunicazioni del direttore generale presso il Ministero del tesoro, che con lettera del 13 aprile 1982, assicurava una sollecita adozione dei provvedimenti dovuti indispensabili per l'acquisizione della pensione in oggetto. (4-00591)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Luisa Battaglia è stata emessa in data 4 novembre 1983, determinazione direttoriale n. 1355662.

Con il cennato provvedimento, alla predetta è stata attribuita, in qualità di orfana maggiorenne inabile della signora Ester Bolla deceduta per fatto bellico l'8 agosto 1940, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 4 giugno 1978, giorno successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura che appena detto consesso, debitamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Piacenza, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Battaglia.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TASSI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che con delibera d'urgenza n. 594/39 del 3 giugno 1983 l'Amministrazione provinciale di Piacenza nominava la ragioniera Giulia Rossi in qualità di libero-professionista per lo

svolgimento di pratiche amministrative il cui assolvimento poteva essere espletato da impiegati dell'amministrazione provinciale;

se è vero che in realtà il lavoro viene svolto, anziché dalla ragioniera Giulia Rossi, da tale ragionier Costa, noto sindacalista CGIL, il quale opera in condizioni di palese violazione di legge (vedi ad esempio la posizione del Costa medesimo rispetto alla legge n. 336). (4-00595)

RISPOSTA. — La giunta provinciale di Piacenza, con l'indicata deliberazione, ha conferito alla signora Giulia Rossi, ex dipendente del comune di Gossolengo, in quiescenza dal maggio 1981, l'incarico di compilare, nelle parti relative al trattamento retributivo, 200 modelli concernenti lo stato di servizio del personale trasferito alle unità sanitarie locali (USL), richiesti dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) a corredo delle relative pratiche previdenziali.

Per l'espletamento dell'incarico è stato stabilito il compenso di ventimila lire a pratica, con una spesa complessiva di lire 4.720.000, IVA compresa.

La giunta provinciale ha motivato il provvedimento con l'opportunità di far eseguire il complesso lavoro di compilazione dei modelli da persona di riconosciuta esperienza, quale la signora Rossi, attesa l'urgenza di regolarizzare la posizione, ai fini previdenziali, dei dipendenti trasferiti alle USL (per alcuni dei quali erano in corso le pratiche di collocamento a riposo) e considerato che tra i propri dipendenti mancavano elementi di pari esperienza.

Il competente organo regionale di controllo ha esaminato senza rilievi la predetta deliberazione, evidentemente riconoscendo, nella specie, la sussistenza di valide ragioni perché l'amministrazione provinciale facesse ricorso ad un contratto d'opera, ex articoli 2222 e seguenti del codice civile, di cui è generalmente riconosciuta l'applicabilità anche per gli enti pubblici.

Quanto al ragionier Costa, che di fatto avrebbe eseguito l'incarico affidato alla signora Rossi, si precisa che il sunnominato - signor Giuseppe Costa - è il marito di

quest'ultima, anch'egli ex dipendente del comune di Gossolengo, collocato anticipatamente a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Attualmente il Costa svolge, in seno alla camera del lavoro di Piacenza, attività per conto di un patronato sindacale ed ha, quindi, occasione di contatti con l'amministrazione provinciale.

Non si è in grado, però, di verificare se il lavoro in questione sia stato svolto materialmente dalla signora Rossi o dal marito. L'amministrazione provinciale esclude, comunque, tale ipotesi.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

TASSI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere che cosa osti alla pronta liquidazione dell'indennità, cosiddetta *una tantum* a favore di Dodi Maria residente a Piacenza, via Santa Eufemia 26, derivante dal servizio prestato dalla stessa, già dipendente dell'amministrazione comunale di Piacenza dal 1° ottobre 1868, al 30 novembre 1974, giusta la previsione di cui alla normativa dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

La pratica giace da anni presso la direzione generale istituti previdenza, divisione 6^a, cassa PDEL di Roma, via C. Colombo n. 44, con n. 7041476 di posizione. (4-00943)

RISPOSTA. — Il ritardo nella definizione della pratica di cui all'interrogazione è da attribuire principalmente alle incomplete notizie fornite dall'ente di appartenenza della signora Dodi. Si comunica comunque che questa Amministrazione, con decreto del 2 novembre 1983, n. 4456, ha conferito all'interessata l'indennità *una tantum* di lire 983.199 lorde.

Si assicura che gli atti di conferimento e di pagamento dell'indennità, appena ultimati, saranno spediti, rispettivamente, al comune di Piacenza ed alla sezione di tesoreria provinciale della Banca d'Italia della stessa città.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MANFREDI.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se è a conoscenza dell'attività all'interno del Ministero del gruppo comunista denominato «Diplomazia 80».

L'interrogante chiede inoltre di sapere se è vero che il materiale propagandistico di tale raggruppamento viene inviato periodicamente da parte del Ministero illegittimamente a mezzo di corriere diplomatico. (4-00012)

RISPOSTA. — Il gruppo denominato «Diplomazia 80», la cui esistenza è nota a questo Ministero, non svolge alcuna attività all'interno del Dicastero non essendo registrato come gruppo sindacale o politico.

Non risulta inoltre che detto gruppo si servirebbe del corriere diplomatico per l'invio di materiale propagandistico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI.

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere - atteso che il signor Vincenzo Argento, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 17 settembre 1916, residente in Argentina, con istanza dell'11 novembre 1978 chiese di conseguire trattamento pensionistico di guerra e che pertanto in data 25 giugno 1981, completata l'istruttoria, furono disposti nei suoi confronti i prescritti accertamenti sanitari, a seguito dei quali è stata riscontrata un'infermità per causa di servizio - quando il signor Vincenzo Argento, posizione istruttoria n. 9100197/D, potrà vedere conclusa la sua pratica e ottenere la pensione. (4-00971)

RISPOSTA. — La pratica di pensione n. 9100197/D, concernente il signor Vincenzo Argento, risulta definita negativamente.

Infatti, con determinazione direttoriale del 30 settembre 1983, n. 2820818, al predetto è stato negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità esiti di otite media purulenta cronica sinistra ed ac-

centuata ipoacusia unilaterale. E ciò in quanto, dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti, non sono emersi elementi di giudizio che consentano di collegare la cennata affezione auricolare con il servizio militare prestato dal signor Argento durante il conflitto 1940-1945.

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 7 novembre 1983, è stata trasmessa, l'8 novembre 1983, al vice consolato d'Italia in Moron (Argentina) per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

ZOPPETTI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere - premesso che l'ufficio regionale per le convenzioni internazionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bergamo è nella impossibilità di definire la domanda di pensione presentata sin dal 1969 da Porcelli Giovanni, nato il 18 aprile 1915, residente a Lodi (Milano), in quanto l'organismo assicuratore di Buenos Aires non fornisce tutti gli elementi utili per l'applicazione della convenzione italo-argentina. Il citato Ufficio regionale dell'INPS di Bergamo ha risollecitato in data 2 marzo 1983 la «*Secreteria de Estado Me Seguridad Social - Direction general de programacion y legislacion - Servicios tratados de reciprocidad - Paseo Colon 329 2° piso - 1063 Buenos Aires (Argentina)*» a voler trasmettere con urgenza il valore dei periodi di lavoro svolto in Argentina e copia delle decisioni assunte in merito alla posizione assicurativa del signor Porcelli Giovanni - quali urgenti iniziative intende prendere per conoscere le ragioni che impediscono o ritardano la definizione della pratica e per rispondere alle aspettative dell'interessato, visto che la richiesta riveste il carattere della massima urgenza, trattandosi di pratica la cui istruttoria si trascina dal lontano 1969. (4-00431)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri, tramite rappresentanze competenti per territorio, ha prestato e continua a prestare ogni possibile assistenza al connazionale Giovanni Porcelli per il trasferimento all'INPS dei contributi dallo stesso versati in Argentina per il periodo di lavoro colà svolto.

Al riguardo è necessario tenere presente che il trasferimento in Italia dei contributi previdenziali relativi agli otto anni di servizio prestati dal signor Porcelli presso l'amministrazione pubblica provinciale della casa del governo di Mendoza, è rimasto bloccato a causa del conflitto di competenza sorto tra il governo centrale e la provincia di Mendoza.

Infatti la cassa di previdenza per gli impiegati pubblici della provincia di Mendoza, non avendo a suo tempo aderito all'accordo sociale italo-argentino sottoscritto invece dal governo centrale, riteneva che spettasse a quest'ultimo l'onere dell'erogazione della quota di pensione dovuta al signor Porcelli. Al contrario, l'Istituto della previdenza sociale di Buenos Aires sosteneva che quanto dovuto al signor Porcelli dovesse essere corrisposto dalla menzionata cassa di previdenza della provincia di Mendoza, in quanto fu ad essa che l'interessato ebbe a prestare la propria opera e a versare i corrispondenti contributi.

Dopo una innumerevole serie di rinvii tra i menzionati uffici di Buenos Aires e di Mendoza e a seguito delle costanti sollecitazioni dei nostri consolati territorialmente competenti si ottenne, nel giugno del 1981, un intervento a livello politico da parte del sottosegretario alla sicurezza sociale nei confronti del governatore della provincia di Mendoza per un ulteriore esame della pratica in questione.

Il consolato italiano in Mendoza ha ora reso noto che il problema è in via di soluzione avendo la stessa provincia di Mendoza recentemente aderito alla più volte citata convenzione.

Si è inoltre appreso che l'istanza del signor Porcelli potrà essere accolta nel corso del novembre 1983 per essere successivamente trasmessa al competente ufficio federale.

In considerazione di quanto precede il Ministero degli affari esteri ha nuovamente sollecitato il dipendente consolato in Mendoza a svolgere ogni possibile azione in sede locale, provvedendo nel contempo ad interessare anche l'ambasciata d'Italia in Buenos Aires affinché interceda, con i passi ritenuti più opportuni, presso le istanze fede-

rali per una sollecita definizione della pratica del signor Porcelli.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.